

REPUBBLICA ITALIANA



Bollettino Ufficiale

Regione Abruzzo

ORDINARIO N. 35 - 30 AGOSTO 2023

Sommario

Atti parte 1

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Leggi Regionali

Legge regionale 28 Agosto 2023 n. 40

Assestamento al Bilancio di previsione 2023-2025 ex art. 50, d.lgs. 118/2011 s.m.i., con modifiche a leggi regionali e ulteriori disposizioni

Atti parte 2

GIUNTA REGIONALE

Atti della Giunta Regionale

Deliberazione n. 482 del 04.08.2023

INDIVIDUAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO (ODV) – ENTE DEL TERZO SETTORE (ETS) “VAS-FIDAS-ODV- ETS” (VOLONTARI ABRUZZESI SANGUE) DI SULMONA TRA LE ASSOCIAZIONI DI DONATORI DI SANGUE REGIONALI - VERIFICA E RICONOSCIMENTO DELLA RISPONDENZA DELLE FINALITÀ STATUTARIE DEL “VAS-FIDAS-ODV- ETS” DI SULMONA ALLA LEGGE 219/2005 ED AL DECRETO DEL MINISTRO DELLA SANITÀ DEL 18 APRILE 2007

REGIONE ABRUZZO - DPC - DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE

Determinazioni

Determinazione n. DPC026/185 del 04.08.2023

AGR Autodemolizioni & Gestione Rifiuti S.r.l. Variante non sostanziale alla D.D. n. DA21/007 del 10.02.2015 e ss.mm.ii. “Autorizzazione alla gestione di un centro di raccolta di veicoli a motore e stoccaggio rifiuti pericolosi e non pericolosi”. Presa d’atto.

REGIONE ABRUZZO - DPD - DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

Determinazioni

Determinazione n. DPD019/111 del 08.08.2023

OCM VINO – Regolamento (UE) n. 1308/2013 - D.M. n. 0649010 del 19/12/2022 Concessione delle autorizzazioni di nuovi impianti viticoli anno 2023.

REGIONE ABRUZZO -DPD - DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

Determinazioni

Determinazione n. DPD019/112 del 10.08.2023

Reg. (UE) n. 1308/2013 – Reg. (UE) 2019/934 - Legge 238/2016 del 12 dicembre 2016 – DGR n. 845 del 24.07.2006 - Autorizzazione, per le produzioni viticole della Regione Abruzzo, all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei vini generici, dei vini varietali senza DOP/IGP, dei vini a Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.), dei vini a Denominazione di Origine Protetta (D.O.P.), e delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti. Campagna vendemmiale 2023/2024.

REGIONE ABRUZZO - DPE - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE - TRASPORTI

Determinazioni

Determinazione n. DPE016/158 del 27.07.2023

Ditta: Di Stefano Cesidio – CUR: AQ/D/2219 Domanda di concessione per derivare acque pubbliche sotterranee ad uso irriguo (innaffiamento di coltura di lecci), da n. 1 pozzo sito in località “Corno di Lecce”, nel Comune di Lecce Nei Marsi (AQ), distinto al catasto al foglio n. 10 e particella n.123. DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, COMMA 2, LEGGE N. 241/1990 - FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA (EX ART. 14 BIS L. 241/90 E S.M.I.) E ORDINANZA DI ISTRUTTORIA.

Determinazione n. DPE016/159 del 27.07.2023

Ditta Frate Orella Domanda di concessione per derivazione di acque sotterranee per uso zootecnico da n. 2 pozzi siti su terreni di proprietà nel Comune di Castel di Sangro. DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, COMMA 2, LEGGE N. 241/1990 - FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA (EX ART. 14 BIS L. 241/90 E S.M.I.) E ORDINANZA DI ISTRUTTORIA.

Determinazione n. DPE016/163 del 31.07.2023

Ditta: Celi Calcestruzzi S.p.A. – CUR: AQ/D/2124. Istanza di variante sostanziale della concessione rilasciata con Determinazione DPC017/247 del 19/09/2022 e di autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee tramite pozzo, sito nel Comune di L'Aquila (AQ), locBazzano, al foglio n.39 particella n.1409, ad uso industriale ed igienico – prot.n.102582 del 09/03/2023 e successive modifiche ed integrazioni – DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART.14, COMMA 2, LEGGE N.241/1990 - FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA (EX ART.14 BIS L.241/90 E S.M.I.) E ORDINANZA DI ISTRUTTORIA.

Determinazione n. DPE017/145 del 04.08.2023

Utenza CH/D/122 - Ditta (...OMISSIS...) - Istanza di Concessione in Sanatoria della Concessione assentita con D.M. n. 3712 del 20.06.1963 e disciplinari n. 16274 del 23.01.1961 e 16623 del 06.08.1962. Domanda di concessione in data 03/06/2019 per derivare dal Fiume Verde immediatamente a valle della restituzione “omissis” in Comune di Fara San Martino (CH), a scopo idroelettrico, mod. medi 9.3 (l/s 930) di acqua per produrre, sul salto di mt. 15.42 la potenza nominale di 140,59 kW ORDINANZA DI ISTRUTTORIA (Art. 14, c. 1 Decreto n.3/Reg. 2007).

REGIONE ABRUZZO - DPG - DIPARTIMENTO LAVORO - SOCIALE

Determinazioni

Determinazione dirigenziale n. 8/DPG024 del 9 Agosto 2023

Elenco articolato in doppia sezione di Professionisti/Società di revisione abilitati a certificare gli interventi formativi ed i percorsi integrati comprendenti attività di formazione professionale realizzati sulla base della programmazione regionale, nazionale e comunitaria. Aggiornamento Luglio 2023

COMUNE DI AIELLI

Graduatorie

Graduatoria

Bando di Concorso 2021 - Graduatoria definitiva per l'assegnazione di alloggi popolari - Comune di Aielli

COMUNE DI GIOIA DEI MARSI

Atti degli Enti locali

Statuto

Statuto approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 17/10/2022 con atto n.36

METKA EGN RENEWABLES DEVELOPMENT ITALY S.R.L.

Richiesta di pubblicazione da privati

Procedura abilitativa semplificata

IMPIANTO AGRO-FOTOVOLTAICO DELLA POTENZA DI 5,698 MWP DA UBICARSI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CARUNCHIO (CH), LOCALITÀ PIANO SAN LEONARDO



Il Presidente della Regione

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 40

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 93/7 del 8.8.2023

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 28 AGOSTO 2023 N. 40

Assestamento al Bilancio di previsione 2023-2025 ex art. 50, d.lgs. 118/2011 s.m.i., con modifiche a leggi regionali e ulteriori disposizioni

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente
Dott. Marco Marsilio

Allegati per Legge regionale 28 Agosto 2023 n. 40

Articolato

Scarica: <http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2023-08-30/verb-093-07.pdf>

Hash: 8823ecc7f52123e3c3497ac4a1a8a820

Assestamento 2023-2025

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2023-08-30/assestamento-2023-2025.pdf>

Hash: af6da91c9a03b625b00b85a4acea6f55

Collegio Revisori - Verbale 7-2023 GR Proposta legge assestamento bilancio 23-25

Scarica: <http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2023-08-30/collegio-revisori-verbale-7-2023->

Hash: 938434ce1ae7e163c9ceaa50bc3ec524



**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF003 SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA**

DGR n. 482 del 04/08/2023

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO (ODV) – ENTE DEL TERZO SETTORE (ETS) "VAS-FIDAS-ODV- ETS" (VOLONTARI ABRUZZESI SANGUE) DI SULMONA TRA LE ASSOCIAZIONI DI DONATORI DI SANGUE REGIONALI - VERIFICA E RICONOSCIMENTO DELLA RISPONDENZA DELLE FINALITÀ STATUTARIE DEL "VAS-FIDAS-ODV- ETS" DI SULMONA ALLA LEGGE 219/2005 ED AL DECRETO DEL MINISTRO DELLA SANITÀ DEL 18 APRILE 2007



Direzione Generale della Regione

DRG009 Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale

Riunione di Giunta del: 04/08/2023

Presidente:

| | | |
|---------------------------------|---------------------|----------|
| Componenti della Giunta: | DANIELE D'AMARIO | PRESENTE |
| | EMANUELE IMPRUDENTE | ASSENTE |
| | MARCO MARSILIO | PRESENTE |
| | MARIO QUAGLIERI | PRESENTE |
| | NICOLA CAMPITELLI | PRESENTE |
| | NICOLETTA VERI | PRESENTE |
| | PIETRO QUARESIMALE | PRESENTE |



DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF003 SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA

INDIVIDUAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO (ODV) –
ENTE DEL TERZO SETTORE (ETS) “VAS-FIDAS-ODV- ETS” (VOLONTARI
ABRUZZESI SANGUE) DI SULMONA TRA LE ASSOCIAZIONI DI
OGGETTO: DONATORI DI SANGUE REGIONALI - VERIFICA E RICONOSCIMENTO
DELLA RISPONDENZA DELLE FINALITÀ STATUTARIE DEL “VAS-FIDAS-
ODV- ETS” DI SULMONA ALLA LEGGE 219/2005 ED AL DECRETO DEL
MINISTRO DELLA SANITÀ DEL 18 APRILE 2007

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI.

- La legge 21 ottobre 2005, n. 219: "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati", che:
 - all'art. 1, comma 2, lettera c), prevede per il raggiungimento delle finalità della medesima, che siano regolate le attività delle associazioni e federazioni dei donatori di sangue e di cellule staminali emopoietiche, nonché delle associazioni e federazioni delle donatrici di sangue da cordone ombelicale;
 - all'art.7, comma 3 stabilisce che rientrano tra le associazioni e le federazioni di cui al precedente all'art. 1, comma 2, lettera c), quelle il cui statuto corrisponde alle finalità della presente legge, secondo le indicazioni fissate dal Ministro della salute con proprio decreto;
- Il decreto del Ministro della Salute 18 aprile 2007, recante: "Indicazioni sulla finalità statutarie delle Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2007, n. 140;

ATTESO che all'art.1 del citato decreto del Ministro della Salute 18 aprile 2007 viene stabilito:

- al comma 1 che rientrano fra le associazioni e federazioni dei donatori volontari di sangue quelle che, escluso ogni fine di lucro:

a) si ispirano, nei rispettivi statuti, ai valori umani e solidaristici della donazione volontaria e gratuita del sangue e dei suoi componenti;

- b) sono costituite da donatori e donatrici volontari o da persone che già lo siano state;
- c) improntano l'organizzazione e la struttura degli organi associativi al principio democratico;
- al comma 2 che a tal fine gli atti istitutivi e regolamentari delle Associazioni e delle Federazioni dei donatori volontari di sangue debbono essere improntati alla più ampia partecipazione dei loro aderenti ed a criteri democratici di gestione dell'ordinamento interno, con particolare riferimento alle modalità di elezione delle cariche sociali;

RICHIAMATA la legge regionale 18 dicembre 2012, n. 64 (Legge europea regionale 2012) che all'art. 79, comma 2, stabilisce che la Giunta regionale, ai sensi del comma 3, dell'articolo 7 della legge 219/2005 e del decreto del Ministro della sanità del 18 aprile 2007 (Indicazioni sulle finalità statutarie delle associazioni e federazioni dei donatori volontari di sangue) individua tra le Associazioni e le Federazioni regionali quelle il cui statuto corrisponde alle finalità della legge 219/2005;

RICHIAMATO l'art. 82 della citata legge regionale 18 dicembre 2012, n. 64 che al comma 1, lettera f), stabilisce che la Direzione regionale competente in materia di politiche della salute verifica la rispondenza delle finalità statutarie delle Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue regionali alla legge 219/2005 ed ai relativi decreti di attuazione;

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante "Codice del Terzo settore", adottato a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106, che in particolare all'art.4, comma 1 individua le Organizzazioni di volontariato tra gli Enti del Terzo settore, all' art. 5 individua le attività di interesse generale che possono essere esercitate dagli Enti del Terzo Settore stessi e all'art. 17 detta disposizioni in materia di volontari e attività di volontariato;

RICHIAMATA la determinazione n. DPF014/13 del 7 febbraio 2020 adottata dal Servizio per la Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio-Sanitario - Ufficio Sviluppo dell'Economia Sociale. Servizio Civile. Governance ASP del Dipartimento Lavoro – Sociale, recante all'oggetto «L.R. 37/93 – Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'Organizzazione di Volontariato (O.D.V.) – Ente del Terzo Settore (E.T.S.) "VAS FIDAS – ODV – ETS" (Volontari Abruzzesi Sangue) di Sulmona (AQ)» con cui è stato stabilito di iscrivere al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, istituito ai sensi dell'art. 4 della L.R. 37/93, e successive modifiche l'Organizzazione di Volontariato (ODV) – Ente del Terzo Settore (ETS) "VAS-FIDAS-ODV-ETS" (Volontari Abruzzesi Sangue) con sede legale in Via Carrese, n. 32 di Sulmona, C.F. 92005070666;

VISTO Il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106 del 15/09/2020, adottato ai sensi dell'articolo 53 del Codice del Terzo settore, che definisce in particolare procedure per l'iscrizione e per la cancellazione degli enti nel Registro unico nazionale del Terzo settore;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 561 del 26 ottobre 2021 della Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il quale, in attuazione dell'articolo 30 del sopra citato D.M. n. 106/2020 a far data dal 23 novembre 2021 è stato reso operativo il Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS);

RICHIAMATA la determinazione n. DPG022/97 del 7 luglio 2022 adottata dal Servizio Programmazione Sociale - Ufficio Terzo Settore del Dipartimento Lavoro – Sociale, recante all’oggetto «Iscrizione cumulativa di Enti già iscritti nei precedenti registri e trasmigrati nel Registro Unico Terzo Settore, ai sensi dell’articolo 54 del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e dell’articolo 31 comma 7 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020. (1° Provvedimento).» con cui è stato stabilito - ai sensi e per gli effetti dell’articolo 54 del D. Lgs n. 117/2017 e dell’articolo 31 comma 7 del D.M. n. 106 del 15/09/2020 l’iscrizione, nelle relative sezioni del RUNTS, degli Enti, già iscritti nei preesistenti registri delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, riportati nell’allegato A alla determinazione stessa, tra cui l’Organizzazione di Volontariato (ODV) – Ente del Terzo Settore (ETS) **“VAS-FIDAS-ODV-ETS ”(Volontari Abruzzesi Sangue) con sede legale in Via Carrese, n. 32 di Sulmona, C.F. 92005070666;**

VISTA la comunicazione a firma del Presidente pro-tempore dell’Organizzazione di Volontariato (ODV) – Ente del Terzo Settore (ETS) “VAS-FIDAS-ODV-ETS ”(Volontari Abruzzesi Sangue) - inviata al Dirigente del Servizio Assistenza Farmaceutica in data 30 giugno 2023 ed acquisita agli atti in data 3 luglio 2023 con prot. n. 0285894723 - con la quale viene richiesto il *“riconoscimento della conformità delle finalità statutarie della propria associazione a quanto previsto dalla legge 219/2005 e dal Decreto del Ministro della Salute 18 aprile 2007”* (**allegato 1**);

VERIFICATA la rispondenza dell’atto costitutivo e dello statuto dell’Organizzazione di Volontariato (ODV) – Ente del Terzo Settore (ETS) “VAS-FIDAS-ODV- ETS” (Volontari Abruzzesi Sangue) alle disposizioni in materia previste dalla legge 219/2005 e dal Decreto del Ministro della Salute 18 aprile 2007;

RITENUTO di individuare dell’Organizzazione di Volontariato (ODV) – Ente del Terzo Settore (ETS) “VAS-FIDAS-ODV-ETS” (Volontari Abruzzesi Sangue) tra le associazioni di donatori di sangue regionali il cui statuto corrisponde alle finalità della legge 219/2005 e del decreto del Ministro della sanità del 18 aprile 2007;

VISTO l’Accordo Rep. Atti n. 100/CSR dell’8 luglio 2021 stipulato, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 21 ottobre 2005, n 219, tra Governo, Regioni e Province autonome per *“la definizione dei criteri e dei principi generali per la regolamentazione delle convenzioni tra regioni, province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue e adozione del relativo schema-tipo. Revisione e aggiornamento dell’Accordo Stato- Regioni 14 aprile 2016 (Rep. atti 61/CSR)”*, recepito con Delibera di Giunta Regionale n. 208 del 22.04.2022;

RICHIAMATA la DGR n. 208 del 22.04.2022 recante *“Recepimento dell’Accordo Stato-Regioni Rep. Atti n. 100/CSR dell’8 luglio 2021 “per la definizione dei criteri e dei principi generali per la regolamentazione delle convenzioni tra regioni, province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue e adozione del relativo schema-tipo. Revisione e aggiornamento dell’Accordo Stato- Regioni 14 aprile 2016 (Rep. atti 61/CSR)”*;

DATO ATTO che con la citata D.G.R. n. 208 del 22 aprile 2022 è stato deliberato:

- al punto 2 di approvare lo Schema tipo di Convenzione tra la Regione Abruzzo e le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue definito in esecuzione del citato Accordo Stato/Regioni Rep. Atti n. 100/CSR dell’8 luglio 2021 (allegato B- parte integrale e sostanziale del presente atto), nonché le quote di rimborso per lo svolgimento delle attività

associative e di raccolta (allegato B.1- parte integrale e sostanziale del predetto allegato B) ed i disciplinari tecnici A, B e C (allegati B.2, B.3 e B.4), che costituiscono parte integrante e sostanziale del predetto allegato B e della convenzione stessa;

- al punto 4 di precisare che lo Schema tipo di Convenzione tra la Regione Abruzzo e le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue di cui al precedente punto 2), unitamente agli allegati, parti integranti della stessa, sarà valevole anche per eventuali nuove Associazioni riconosciute successivamente all'approvazione del presente atto;

PRECISATO che l'Organizzazione di Volontariato (ODV) – Ente del Terzo Settore (ETS) “VAS-FIDAS-ODV-ETS”(Volontari Abruzzesi Sangue) con sede legale in Via Carrese, n. 32 di Sulmona, C.F. 92005070666 – sia autorizzata a stipulare la convenzione regionale e quelle attuative aziendali di cui alla DGR n. 208/2022 recante “*Recepimento dell’Accordo Stato-Regioni Rep. Atti n. 100/CSR dell’8 luglio 2021 “per la definizione dei criteri e dei principi generali per la regolamentazione delle convenzioni tra regioni, province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue e adozione del relativo schema-tipo. Revisione e aggiornamento dell’Accordo Stato- Regioni 14 aprile 2016 (Rep. atti 61/CSR)”*”;

PRESO ATTO della Determina DPF/27 del 27.11.2020 recante “DGR n. 150 dell’11.03.2020: Assegnazione temporanea di competenze” con la quale al punto 1) della predetta Determinazione è stato disposto di assegnare al Servizio Assistenza Farmaceutica nelle more di una specifica proposta di modifica della DGR 150/2020 volta ad una maggiore efficiente modulazione delle competenze attribuite ai servizi dipartimentali, alcune funzioni ascritte - ex DGR 150/2020 – al Servizio “Programmazione socio-sanitaria” tra cui la predisposizione degli atti di programmazione e organizzazione delle attività trasfusionali e dei relativi atti di finanziamento;

DATO ATTO che il presente atto non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio regionale;

DATO ATTO:

- della sottoscrizione del provvedimento resa dal Dirigente del Servizio Assistenza Farmaceutica DPF003 per la regolarità tecnico amministrativa dello stesso;
- che il Direttore del Dipartimento Sanità, apponendo la sua firma sul presente provvedimento, sulla base della istruttoria effettuata dal Dirigente del Servizio Assistenza Farmaceutica DPF003, attesta la regolarità tecnico amministrativa e la legittimità del provvedimento nonché la conformità agli indirizzi, funzioni ed obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo;

CONSIDERATO che le motivazioni sopra addotte a sostegno del presente atto indicano l'urgenza e l'indifferibilità della emanazione dello stesso, tale da procrastinarne la trasmissione al Tavolo di Monitoraggio del Piano di Risanamento del Servizio Sanitario Regionale per la dovuta valutazione, ordinariamente preventiva;

A VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

per le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte e approvate

1. di prendere atto della determinazione n. DPG022/97 del 7 luglio 2022 adottata dal Servizio Programmazione Sociale - Ufficio Terzo Settore del Dipartimento Lavoro – Sociale, recante all’oggetto «Iscrizione cumulativa di Enti già iscritti nei precedenti registri e trasmigrati nel Registro Unico Terzo Settore, ai sensi dell’articolo 54 del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e dell’articolo 31 comma 7 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020. (1° Provvedimento).» con cui è stato stabilito - ai sensi e per gli effetti dell’articolo 54 del D. Lgs n. 117/2017 e dell’articolo 31 comma 7 del D.M. n. 106 del 15/09/2020 l’iscrizione, nelle relative sezioni del RUNTS, degli Enti, già iscritti nei preesistenti registri delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, riportati nell’allegato A alla determinazione stessa, tra cui l’Organizzazione di Volontariato (ODV) – Ente del Terzo Settore (ETS) **“VAS-FIDAS-ODV-ETS ”(Volontari Abruzzesi Sangue) con sede legale in Via Carrese, n. 32 di Sulmona, C.F. 92005070666;**
2. di prendere atto della rispondenza dell’atto costitutivo e dello statuto dell’Organizzazione di Volontariato (ODV) – Ente del Terzo Settore (ETS) “VAS-FIDAS-ODV-ETS ”(Volontari Abruzzesi Sangue) di Sulmona, alle disposizioni in materia previste dalla legge 219/2005 e dal Decreto del Ministro della Salute 18 aprile 2007;
3. di individuare l’Organizzazione di Volontariato (ODV) – Ente del Terzo Settore (ETS) “VAS-FIDAS-ODV-ETS” (Volontari Abruzzesi Sangue) con sede legale in Via Carrese, n. 32 di Sulmona, C.F. 92005070666 tra le associazioni di donatori di sangue regionali il cui statuto corrisponde alle finalità della legge 219/2005 e del decreto del Ministro della sanità del 18 aprile 2007;
4. di precisare che l’Organizzazione di Volontariato (ODV) – Ente del Terzo Settore (ETS) “VAS-FIDAS-ODV-ETS ”(Volontari Abruzzesi Sangue) con sede legale in Via Carrese, n. 32 di Sulmona, C.F. 92005070666 – sia autorizzata a stipulare la convenzione regionale e quelle attuative aziendali di cui alla DGR n. 208/2022 recante “Recepimento dell’Accordo Stato-Regioni Rep. Atti n. 100/CSR dell’8 luglio 2021 “per la definizione dei criteri e dei principi generali per la regolamentazione delle convenzioni tra regioni, province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue e adozione del relativo schema-tipo. Revisione e aggiornamento dell’Accordo Stato- Regioni 14 aprile 2016 (Rep. atti 61/CSR)”;
5. di trasmettere copia del presente atto al Presidente p.t. del VAS-FIDAS-ODV-ETS, al Direttore del Centro Regionale Sangue di cui al Decreto del Commissario ad Acta n. 0472013 e ai Direttori Generali delle AASSLL per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza, nonché ai Responsabili dei Servizi Trasfusionali Regionali e al Direttore del Centro Nazionale Sangue;
6. di dare atto che il presente atto non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.



**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF003 SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA**

RIEPILOGO FIRME PROPOSTA DI DELIBERA

ESTENSORE
Stefania Melena
(Firmato elettronicamente)

DIRIGENTE
DPF003 SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA
Stefania Melena
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE
DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
Claudio D'Amario
(Firmato digitalmente)

ASSESSORE
A05 Segreteria Assessore Salute, Famiglia e Pari Opportunita'
Nicoletta Veri
(Firmato digitalmente)



RIEPILOGO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE OMISSIS

Nome allegato: Allegato1_DGR_riconoscimento VAS-FIDAS-ODV-ETS.pdf

Impronta 71259AE5343E7499E31D3FD8F5CCA1EBFF8E303831C20737C3AE21903F71A4C5



RIEPILOGO FIRME DELIBERA

**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF003 SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA**

(Firmato digitalmente da)

MARCO MARSILIO
PRESIDENTE

Data: 04/08/2023 16:06:16

Nr. di serie certificato: 5268348803568529325

(Firmato digitalmente da)

DANIELA VALENZA
SEGRETARIO

Data: 04/08/2023 16:50:23


Nr. di serie certificato: 7714802313482283681

Allegati per Deliberazione n. 482 del 04.08.2023

Allegato 1

Scarica: <http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2023-08-25/allegato1-dgr-riconoscimento-vas>

Hash: 6e2ad48843848e1e0e8d016e4f76cbba



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE n. DPC026/185 del 04/08/2023

DIPARTIMENTO: TERRITORIO -AMBIENTE
SERVIZIO: GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE
UFFICIO: PIANIFICAZIONE E PROGRAMMI

OGGETTO: AGR Autodemolizioni & Gestione Rifiuti S.r.l. Variante non sostanziale alla D.D. n. DA21/007 del 10.02.2015 e ss.mm.ii. *“Autorizzazione alla gestione di un centro di raccolta di veicoli a motore e stoccaggio rifiuti pericolosi e non pericolosi”*.
Preso d’atto.

- ✚ **Titolare autorizzazione impianto:** AGR Autodemolizioni & Gestione Rifiuti S.r.l.;
- ✚ **Titolo autorizzativo:** D.D. n. DA21/007 del 10.02.2015 e ss.mm.ii.;
- ✚ **Sede legale:** Zona Ind.le snc - 66010 Ari (CH);
- ✚ **Sede Operativa:** Via Gabriele e Delmo Adezio (già via Foro) - 66010 Ari (CH);
- ✚ **Iscrizione al C.C.I.A.A. di Chieti:** n. 191745 del 21.12.2017;
- ✚ **Codice fiscale/partita IVA:** n. 02608340697;
- ✚ **Dati catastali e superficie:** fg. 1, p.lla n. 4091 e p.lle n. 4079-4075-4085, superficie totale di circa 4.758 mq di cui 458 mq costituiti da un capannone;
- ✚ **Normativa di riferimento:** D.lgs. 152/06 - art. 208, L.R. 45/07 - art.45 -DGR n.1192 del 04.12.2008;
- ✚ **Codice SGRB identificazione impianto:** AU-CH-037;
- ✚ **Coordinate geografiche:** Lat. 41° 59’ 39.324” Long. 13° 26’ 7.368”;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PRESO ATTO che AGR Autodemolizioni & Gestione Rifiuti S.r.l., ha trasmesso al SGRB-dpc026 e al Comune di Ari (CH) istanza di modifica dei quantitativi in ingresso all’impianto di trattamento di veicoli fuori uso, inizialmente con nota del 13.04.2021, successivamente rimodulata con nota

datata 28.02.2022 e trasmessa attraverso il Comune di Ari (rif. prot. n. 0093804 del 10.03.2022) (accorpamento codici EER 16 01 04* e 16 01 06 con potenzialità annua unica dei rifiuti in ingresso senza modifiche delle potenzialità annue ed istantanee dei singoli codici EER);

RICHIAMATE le seguenti determinazioni:

- **D.D. n. DPC/DA21/007 del 10.02.2015** avente ad oggetto: “Decreto Legislativo del 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” - Legge Regionale 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. – D. Lgs. 24.06.2003, n. 209 e s.m.i. **Ditta EUROFIN AUTODEMOLIZIONI Srl** - Autorizzazione per la realizzazione e gestione di un impianto di demolizione di autoveicoli fuori uso, trattamento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, messa in riserva, deposito, ricondizionamento, raggruppamento preliminare di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, da ubicarsi in Loc. Val di Foro di ARI (CH)”;
- **D.D. n. DPC/DA21/60 del 29.04.2015** avente ad oggetto: “D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. – L.R. 19.12.2007 n. 45 s.m.i. – Determina Dirigenziale n. DPC/DA21/007 del 10/02/2015 avente per oggetto:” Decreto Legislativo del 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” - Legge Regionale 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. – D. Lgs. 24.06.2003, n. 209 e s.m.i. **Ditta EUROFIN AUTODEMOLIZIONI Srl** - Autorizzazione per la realizzazione e gestione di un impianto di demolizione di autoveicoli fuori uso, trattamento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, messa in riserva, deposito, ricondizionamento, raggruppamento preliminare di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, da ubicarsi in Loc. Val di Foro di ARI (CH). Volturazione della titolarità da: “EUROFIN AUTODEMOLIZIONI Srl a “AUTODEMOLIZIONI ADRIATICA Srl semplificata”;
- **D.D. n. DPC026/168 del 25.07.2017** avente ad oggetto “D.Lgs del 03.04.2006 n.152 Spa - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. Volturazione della titolarità dell’autorizzazione n. DPC/DA21/60 del 29/04/2015 inerente l’Autorizzazione per la realizzazione e gestione di un impianto di demolizione di autoveicoli fuori uso, trattamento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, messa in riserva, deposito, ricondizionamento, raggruppamento preliminare di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, da ubicarsi in Loc. Val di Foro di ARI (CH)” da: “AUTODEMOLIZIONI ADRIATICA società a responsabilità limitata semplificata” a “AUTODEMOLIZIONE ADRIATICA DI PURICE FANICA ANGELUS” Sede legale: Ari (CH) Via Val di Foro snc CAP 66010”;
- **D.D. n. DPC026/ 85 del 21.03.2018** avente ad oggetto: “D.Lgs del 03.04.2006 n.152 Spa - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. Volturazione della titolarità dell’autorizzazione n.

DPC026/168 del 25.07.2017 inerente l'Autorizzazione per la realizzazione e gestione di un impianto di demolizione di autoveicoli fuori uso, trattamento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, messa in riserva, deposito, ricondizionamento, raggruppamento preliminare di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi da ubicarsi in Loc. Val di Foro di ARI (CH).da: "AUTODEMOLIZIONE ADRIATICA DI PURICE FANICA ANGELUS" a: "AGR Autodemolizioni & Gestioni Rifiuti S.r.l.";

VISTA la Direttiva Europea 2018/849/UE di modifica delle direttive:

- ✓ n. 2000/53/Ce relativa ai veicoli fuori uso (recepita con il D.lgs. n. 209 del 24/06/2003);
- ✓ n. 2006/66/Ce relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori (recepita con il D.lgs. n. 188 del 20/11/2008);
- ✓ n. 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (recepita con il D.lgs. n. 49 del 14/03/2014);

VISTO il D.Lgs del 03/09/20 n° 119 *“Attuazione dell’articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”;*

VISTA la Direttiva Europea 2018/851/UE di modifica della direttiva n. 2008/98/Ce direttiva quadro sui rifiuti (recepita con il D.lgs. n. 152 del 3/04/2006);

VISTO il D.lgs. 03.04.2006 n. 152 *“Norme in materia ambientale”* ed in particolare:

- ✓ l’art. 196 *“Competenze attribuite alle Regioni”;*
- ✓ l’art. 208 *“Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero di rifiuti”;*
- ✓ l’art. 227 *“Rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti di pile ed accumulatori, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto”;*
- ✓ l’art. 231 *“Veicoli fuori uso non disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209”;*

VISTA la L.R. 19/12/2007, n. 45 *“Norme per la gestione integrata dei rifiuti”* ed in particolare l’art. 45;

VISTA la L.R. 30/12/2020, n. 45 *“Norme a sostegno dell’economia circolare e di gestione sostenibile dei rifiuti”;*

VISTA la DCR 07.07.2018, n. 110/8 *“D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. – art. 199, co.8 – L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - artt. 9 -11, co.1 – D.G.R. n. 226 del 12.04.2016 – D.G.R. n. 440*

dell'11.08.2017. Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (P.R.G.R.). Aggiornamento”, riferita al vigente PRGR;

VISTA la DGR n. 855 del 22.12.2021 avente ad oggetto “D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. – art. 199, L.R. 19/12/2007, n. 45 e s.m.i., L.R. 30 dicembre 2020, n. 45 – Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR) – Approvazione”;

VISTO il Piano Regionale per la Tutela e la Qualità dell’Aria, approvato con DGR n. 79/4 del 25.09.2007;

VISTO il Piano Regionale di Tutela delle Acque, approvato con DGR n. 614 del 09/08/2010;

RICHIAMATE altresì le seguenti disposizioni, per quanto applicabili al presente provvedimento:

- Legge 26.10.1995 n. 447 “*Legge quadro sull’inquinamento acustico*”;
- D.M. 01.04.1998, n. 145 “*Regolamento recante norme per la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e) e comma 4, del D.lgs. 05.02.1997, n. 22*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 109 del 13.05.1998;
- D.M. 01.04.1998, n. 148 “*Regolamento recante l’approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m) e 18, comma 4, del D.lgs. 05.02.1997, n. 22*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 110 del 14.05.1998;
- Circolare Ministeriale n. GAB/DEC/812/98 del 04.08.1998 “*Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti individuati, rispettivamente, dal decreto Ministeriale 01.04.1998, n. 145, e dal D.M. 01.04.1998, n. 148*”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 212 del 11.09.1998;
- D.lgs. 19.08.2005, n. 194 “*Attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale*” pubblicato nella G.U. – Serie Generale n° 222 del 23.09.2005). (G.U. serie generale n° 239 del 13.10.2005) entrato in vigore del provvedimento 08.10.2005;
- DGR 25.05.2007 n. 517 (decreto legislativo n. 152 del 03.4.2006 – parte V. riordino e riorganizzazione della modulistica e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni di fumi in atmosfera e criteri per l’adozione di autorizzazioni di carattere generale di cui all’art. 272 comma 2), pubblicata sul BURAT n. 55 del 27 giugno 2007;
- L.R. 17.07.2007, n. 23 del 17.07.2007 “*Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico nell’ambiente esterno e nell’ambiente abitativo*” pubblicata su BURA n° 42 del 25.07.2007”;
- DGR 09.11.2007 n. 1227 “*D.lgs. 03.04.2007, N. 152 e s.m.i. - requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni regionali per l’esercizio delle attività di gestione dei rifiuti. Disciplina transitoria*”;
- D.D. n. DN3/1 dell’11.01.2008 “*D.G.R. n. 1227 del 29 novembre 2007 avente ad oggetto: ”D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. Requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni regionali per la realizzazione e l’esercizio delle attività di gestione dei rifiuti. Disciplina transitoria*”;
- D.lgs. 09.04.2008, n. 81 “*Attuazione dell’art. 1 della legge 03 Agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*”;

- DGR 22.02.2009, n. 129 *“Individuazione delle tariffe a copertura degli oneri per lo svolgimento dei controlli e delle ispezioni in applicazione delle seguenti disposizioni: D.lgs. n. 36/2003, D.lgs. n. 209/2003, D.lgs. n. 133/2005 e D.lgs. n. 151/2005”*;
- L.R. 29.07.2010, n. 31 *“Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale)”*;
- D.L. 31.05.2010, n. 78 *“Misure urgenti in materia di stabilizzazione e competitività economica”*;
- Legge 30.07.2010, n. 122 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”*;
- L.R. 29.07.2010, n. 31 - CAPO V in materia di *“acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia”*;
- D.P.R. 07.09.2010, n. 160 *“Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive, ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D.L. n. 112 del 2008 convertito, con modificazioni, in legge n. 133/08”*;
- D.lgs. 159/2011 in materia di documentazione antimafia, introdotta dal D.lgs. 15.11.2012, n. 218, relativamente alle disposizioni del libro II;
- Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31.03.2011, recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- D.P.R. 01.08.2011, n. 151 *“Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”*;
- D.lgs. 14.03.2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;
- L.R. 01.10.2013, n. 31 *“Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell’amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. nn° 2/2013 e 20/2013”*;
- DGR 07.02.2019 n. 118 *“Revoca e Sostituzione integrale dell’Allegato 1 alla DGR 917 del 23/12/2011 “Linee guida per l’individuazione delle modifiche di cui all’art. 5, comma 1, lett. l), l-bis), art. 29-nonies) ed art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.” della DGR 917/11, con l’Allegato 1 “Adeguamento delle Linee guida e criteri tecnici per l’individuazione delle modifiche di cui alla Parte II del D.lgs. 152/06 e s.m.i.” - D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e ss.mm.ii “Norme in materia ambientale” - Parte II Titolo III “Procedure inerenti l’Autorizzazione Integrata Ambientale” – Approvazione linee guida per l’individuazione delle modifiche di cui all’art.5, comma 1, lett. l), art. 29-nonies)”*;
- Regolamento (UE) n. 1357/2014 che ha rivisto le caratteristiche di pericolo dei rifiuti, entrato in vigore il 01 giugno 2015;
- Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n° 12422/GAB del 17.06.2015 *“Ulteriori criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal D.lgs. 4 marzo 2014, n. 46”*;
- D.M. 03.08.2015 *“Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’art. 15 del D.lgs 08 marzo 2006 n. 139”*;

- D.lgs. 29.05.2017, n. 97 *“Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l’ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l’ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*;
- DGR 27.10.2017, n. 621 *“D.M. Ambiente del 26.05.2016 – D.lgs. 03.04.2006, n° 152 e s.m.i. – Legge 28.12.2015, n° 221 – L.R. 19.12.2007, n° 45 e s.m.i. – D.G.R. n° 383 del 21.06.2016. Metodo standard della Regione Abruzzo per la determinazione in ogni comune della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati. Atto di indirizzo”*;
- DGR 14.11.2017, n. 660 *“Valutazione di Impatto Ambientale – Disposizioni in merito alle procedure di Verifica di assoggettabilità a VIA e al Provvedimento autorizzatorio unico regionale di VIA ex art. 27 bis del D.lgs. 152/2006 così come introdotto dal D.lgs. 104/2017 e riformulazione del CCR-VIA”*;
- Circolare ministeriale del 15.03.2018 *“Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”*;
- Circolare del 15.03.2018 prot. n. 4064 emanata dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per i Rifiuti e l’Inquinamento (MATTM) *“Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”*;
- D.lgs. 14 marzo 2014, n. 49 *“Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”*;
- D.lgs. 20.11.2008, n. 188 *“Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE”*;
- D.M. 24.01.2011, n. 20 *“Regolamento recante l’individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori”*;
- D.M. 11 aprile 2011, n. 82 *“Regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU), ai sensi dell’art. 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni in materia ambientale”*;
- D.lgs. n. 209 del 24.06.2003 recante *“Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”*;
- DGR n. 640 del 19.11.2011 avente per oggetto: *“Direttive relative a veicoli fuori uso a due ruote. Approvazione”*;
- D.L. 04.10.2018, n. 113 *“Disposizioni urgenti in materia di progettazione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’Interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”*;
- Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per i Rifiuti e L’Inquinamento del 21.01.2019, prot. n.1121 *“Circolare ministeriale recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”*;
- Legge 11.02.2019, n. 12 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto–legge 14 dicembre 2018, n. 135 recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazioni per le imprese e per la pubblica amministrazione”*;
- Circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del

13.02.2019 prot.n. 2730 *“Disposizioni attuative dell’art. 26-bis, inserito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 – prime indicazioni per i gestori degli impianti”*;

- Legge 02 Novembre 2019, n. 128 avente per oggetto: *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e la risoluzione di crisi aziendali”*;
- D.lgs 23 dicembre 2022 n. 213 (Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs 3 settembre 2020, n. 116);
- Le *Linee guida sul trattamento dei veicoli fuori uso. Aspetti tecnologici e gestionali – APAT* (ISBN 978-88-448-0338-4), che costituiscono un riferimento utile sulle possibili migliori tecniche di trattamento e di gestione dei centri di raccolta e trattamento dei veicoli fuori uso;
- L.R. 04.07.2019. n. 15 avente per oggetto: *“Disposizioni in materia di tutela delle prestazioni professionali e di equo compenso”*;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni regionali in materia di comunicazione di varianti e/o rinnovi di autorizzazioni regionali rilasciate ai sensi dell’art. 208 del D.lgs. 152/06 e requisiti di esercizio degli impianti:

- **DGR 09.11.2007 n. 1227** *“D.lgs. 03.04.2007, N. 152 - requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni regionali per l’esercizio delle attività di gestione dei rifiuti. Disciplina transitoria”*;
- **DGR 04.12.2008, n. 1192** *“L.R. 19.12.2007, n. 45, commi 10, 11 e 12 - Direttive in materia di varianti degli impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti”*;
- **DGR 28.04.2016, n. 254** *“Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica di siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n° 790 del 03.08.2007”*;
- **DGR 17.02.2023, n. 18** *“Determinazione degli oneri istruttori per il rilascio delle autorizzazioni uniche di cui alla parte IV del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e approvazione modulistica aggiornata a corredo delle istanze per l’autorizzazione di impianti di smaltimento e recupero rifiuti, ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 del D.lgs.152/2006. Revoca della DGR 547/2016 ed integrazione alla DGR 450/2016”*;

VISTO il Giudizio del CCR-VIA n° 3737 del 22.09.2022 avente ad oggetto: *“Modifica dei quantitativi dei rifiuti in ingresso all’impianto di trattamento di veicoli fuori uso come modifica non sostanziale” FAVOREVOLE ALL’ ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA V.I.A;*

PREMESSO che:

- con nota prot. n. 0389473 del 04.10.2021 il Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026) in merito alla comunicazione di variante sopra richiamata ha comunicato alla AGR

Autodemolizioni & Gestione Rifiuti S.r.l l'avvio del procedimento chiedendo agli Enti competenti per territorio i relativi pareri tecnici e invitando altresì la Ditta a verificare se il progetto presentato doveva essere sottoposto alle procedure di verifica di assoggettabilità ambientale di competenza delle Regioni;

- con nota prot. n. 0410184 del 20.10.2021 l'ARTA Distretto provinciale di Chieti, ha espresso parere non favorevole alla proposta di variante non sostanziale, in quanto un aumento della capacità dei rifiuti aventi il codice EER 16 01 04* (veicoli fuori uso) dalle attuali 1.100 t/anno a 3.300 t/anno costituisce un incremento superiore al 15%, e pertanto, l'istanza sarebbe da inquadrare come variante sostanziale;
- con nota prot. n. 0425216 del 26.10.2021, la Ditta ha chiesto un riesame della richiesta di rimodulazione del 16.03.2021 e nell'immediato una rimodulazione dei quantitativi del:
 - + 15% del 16 01 04* veicoli fuori uso;
 - 15% del 16 01 06 veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose;
- con nota prot. n. 0494355 del 10.11.2021, il SGRB-dpc026 ha chiesto agli Enti competenti l'espressione di un parere tecnico, ribadendo alla Ditta di riscontrare la richiesta del 04.10.2021 prot. n. 0389473 e di verificare presso il Servizio Valutazioni Ambientali – dpc002 la compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 45, co 13 della L.R.45/07, nonché ai sensi dell'art. 6, commi 6 e 9 – Parte Seconda, Titolo I del D.lgs 152/06;
- con nota prot. n. 0529675 del 25.11.2021 l'ARTA Distretto provinciale di Chieti ha ritenuto la variante così come prospettata di carattere non sostanziale, tuttavia, ai sensi delle disposizioni vigenti ha prescritto alla ditta di:
 - 1) Procedere agli adempimenti della parte II del D.lgs 152/06;
 - 2) Adeguare le garanzie fideiussorie;
 - 3) Attenersi scrupolosamente al D.lgs 119/2020 per quanto attiene gli adeguamenti;
- con nota prot. n. 0564286 del 24.12.2021 il SGRB-dpc026 ha provveduto a restituire alla Ditta l'appendice di variazione n. 200153272 alla Polizza Fidejussoria n. 113348859 emessa dalla Compagnia di Assicurazione "ALLIANZ Assicurazioni Spa" **con scadenza 10.02.2025**;
- con nota prot. n. 0093804 del 10.03.2022 il Comune di ARI (CH) ha trasmesso la richiesta della Ditta datata 28.02.2022 di accorpamento dei codici EER dei rifiuti in ingresso all'impianto di autodemolizione EER 16 01 04* e 16 01 06;
- con nota acquisita agli atti del SGRB-dpc026 prot. n. 0436249 del 20.10.2022, il consulente della Ditta ha trasmesso, ai sensi dell'art. 3, comma 1, L.R. 4 luglio 2019, n. 15, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà debitamente corredata con attestazione di

pagamento delle correlate spettanze da parte del committente;

- con nota prot. n. 0227243 del 26.05.2023 il Gestore del Servizio Idrico Integrato S.A.S.I. – S.p.A. ha trasmesso parere positivo all'immissione dei reflui di tipologia domestica derivanti dallo stabilimento sito ad ARI (CH), Via Foro snc, ospitante l'attività della AGR dettando alcune condizioni e prescrizioni;
- con nota prot. n. 0280907 del 29.06.2023 la Ditta ha trasmesso una Relazione esplicativa in merito all'applicabilità della normativa di cui alla parte quinta del D.Lgs 152/2006 in materia di emissioni in atmosfera ed emissioni odorigene, ai sensi degli artt. 269,272 e 272bis
- con nota prot. n. 0319016 del 25.07.2023 il Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio ha comunicato che non produrrà alcuna determinazione disponendo infine alcuni limiti e condizioni descritti nel dispositivo del presente provvedimento;

RITENUTO di ribadire:

- le disposizioni/prescrizioni di cui alla D.D. n. **DPC/DA21/007 del 10.02.2015** e successive determinazioni, non in contrasto con il presente provvedimento, richiamando, in particolare:
 - ✓ i termini di validità sino al 10.02.2025, in conformità con l'art. 208, co. 12 del D.lgs. 152/06;
 - ✓ le attività di gestione dei rifiuti dovranno essere svolte nel rispetto di quanto riportato nel layout del Giudizio n. 3737 del 22.09.2022;
- il rispetto delle disposizioni di cui alla DGR 28.04.2016, n. 254 *“Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica di siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n° 790 del 03.08.2007”*;

CONSIDERATO che:

- AGR Autodemolizioni & Gestione Rifiuti S.r.l. è stata autorizzata all'attività di gestione rifiuti attraverso due linee indipendenti di trattamento rifiuti:
 - ✓ Linea di trattamento 1: Autodemolizione dei veicoli a motore fuori uso;
 - ✓ Linea di trattamento 2: Messa in riserva, recupero/deposito preliminare di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi;solo l'attività di autodemolizione sarà oggetto di variazione, come sopra specificato, restando invariate: potenzialità annua pari a 3300 ton e la potenzialità istantanea pari a 24 ton di rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- per l'attività di stoccaggio si confermano le potenzialità già autorizzate (**84.500** tonn/anno di

rifiuti non pericolosi per una capacità istantanea di **12.475** tonnellate - **8.200** tonn/anno di rifiuti pericolosi, per una capacità istantanea di **413** tonnellate);

- la modifica richiesta, è stata valutata dal CCR-VIA con Giudizio n. 3737 del 22.09.2022, secondo lo schema descritto nel dispositivo del presente provvedimento;

PRESO ATTO del:

- **parere tecnico favorevole** con prescrizioni da parte dell'**ARTA Abruzzo Distretto Provinciale di Chieti** per gli aspetti ambientali (*rif. prot. regionale n. 0536052 del 20.12.2022*);
- **autorizzazione allo scarico** con prescrizioni da parte della *SASI S.p.A. prot. n. 2541 del 26.05.2023* (rif. prot. regionale n. 0227243 del 26.05.2023);
- **certificato prevenzione incendi (CPI)** ai sensi del DPR 151/2011, ottenuto in data 29.03.2021 valido fino al 29.06.2025 per l'attività di autodemolizione e simili con superficie fino a 5.000 metri quadrati di cui al punto 55 categoria B dell'allegato I al predetto DPR;

CONSIDERATO che dall'esame della documentazione prodotta dalla AGR Autodemolizioni & Gestione Rifiuti S.r.l. e dalle risultanze dell'istruttoria, non risultano elementi ostativi al rilascio del presente provvedimento alla predetta Società;

VISTO il comma 3 del D.L. 3 settembre 2019, n. 101 (coordinato con la legge di conversione 2 novembre 2019, n. 128, recante: «*Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali*», che dispone: “omissis .. 3. *All'articolo 184 -ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: “3-bis. Le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 3 comunicano all'ISPRA i nuovi provvedimenti autorizzatori adottati, riesaminati o rinnovati, entro dieci giorni dalla notifica degli stessi al soggetto istante... omissis”*”;

RICHIAMATA altresì, la Circolare del Ministero dell'Interno prot.n. 11001/119/20 del 08/02/2013, con la quale si inviano alle Autorità governative locali prime indicazioni interpretative in ordine all'applicazione, delle nuove disposizioni introdotte dal D.lgs. 15/11/2012, n. 218, a far data dal 13.02.2013;

RITENUTO di procedere nel senso sopra descritto, anche al fine di assicurare, per quanto di competenza, il rispetto dei termini previsti dalla legge;

VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il D.lgs. 18/08/2000, n. 267 recante: “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*” (TUEL);

VISTO il D.lgs. 14/03/2013, n. 33 recante: “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

VISTO il D.lgs. 07/03/2005, n. 82, recante: “*Codice dell’amministrazione digitale*”;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77 “*Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo*”;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate e trascritte:

- 1) di **DARE ATTO** dell’iter istruttorio espletato per il presente provvedimento in merito alla variante non sostanziale circa la modifica dei quantitativi in ingresso all’impianto di trattamento di veicoli fuori uso, trasmessa dalla AGR Autodemolizioni & Gestione Rifiuti S.r.l. inizialmente con nota del 13.04.2021, successivamente rimodulata con nota datata 28.02.2022 e trasmessa attraverso il Comune di Ari (CH) (accorpamento codici EER 16 01 04* e 16 01 06 con potenzialità annua unica dei rifiuti in ingresso senza modifiche delle potenzialità annue già autorizzate)-(rif. prot. n. 0093804 del 10.03.2022);
- 2) di **AUTORIZZARE** AGR Autodemolizioni & Gestione Rifiuti S.r.l.:
 - 2.1 ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152, dell’art. 45 della L.R. n. 45/07 e della D.G.R. n.1192/2008 la variante non sostanziale all’impianto consistente nel **potenziamento delle autovetture da bonificare in ingresso** (16 01 04*) ed il

depotenziamento delle autovetture bonificate in ingresso (16 01 06) mantenendo inalterata la potenzialità annua già autorizzata e con capacità istantanea di 24 autovetture;

2.2 in linea con quanto autorizzato dalla S.A.S.I. S.p.A. nella nota del 26.05.2023 prot. regionale n. 0227243 sopra richiamata, all'immissione dei reflui di tipologia domestica derivanti dallo stabilimento sito ad ARI (CH), Via Foro snc, ospitante l'attività della AGR Autodemolizioni & Gestione Rifiuti S.r.l., alle condizioni ivi riportate;

3) di **STABILIRE** che i codici EER a seguito della variante non sostanziale alla D.D. n. DA21/007 del 10.02.2015 e ss.mm.ii., che potranno essere gestiti all'interno dell'impianto di autodemolizione dei veicoli a motore fuori uso della AGR Autodemolizioni & Rifiuti S.r.l. ubicato in località Val Di Foro – zona industriale, snc individuato al Catasto terreni del Comune di Ari (CH) al foglio n. 1, particella catastale n. 4091, sono quelli indicati nella successiva Tabella secondo il seguente schema:

| ERR | Descrizione | Causali recupero | Potenzialità Istantanea (t) | Potenzialità annua (t) |
|------------|--|-------------------------|------------------------------------|--|
| 16 01 04* | Veicoli fuori uso | R4-R12-R13 | 24 (max 24 autovetture) | 3300 (15 vetture giorno = 15 t x 220 gg lavorativi/anno) |
| 16 01 06 | Veicoli fuori uso non contenenti liquidi, ne altre componenti pericolose | | | |

4) di **CONFERMARE:**

4.1 la Tabella dei Codici EER della Linea di trattamento 2: - Messa in riserva, recupero/deposito preliminare di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi; (causali R3, R4, R12, R13, D13, D14, D15) e le relative potenzialità già autorizzate (**84.500** tonn/anno di rifiuti non pericolosi per una capacità istantanea di **12.475** tonnellate - **8.200** tonn/anno di rifiuti pericolosi, per una capacità istantanea di **413** tonnellate), indicata nel parere ARTA n. RA/181321 del 07.07.2014 All. "A" parte integrante e sostanziale della determinazione DPC/DA21/07 del 10.02.2015;

5) di **STABILIRE** che le attività di gestione dei rifiuti dovranno essere svolte nel rispetto di quanto riportato nel Layout del **Giudizio CCR-VIA** n° 3737 del 22.09.2022;

6) di **PRESCRIVERE** alla Ditta il rispetto di quanto comunicato dal Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio nella nota del 25.07.2023 prot. reg. n. 0319016 e nello specifico:

- a) Adeguarsi automaticamente a eventuali nuovi limiti di legge, qualora più restrittivi, in merito alle emissioni in atmosfera o ad aggiornamenti del citato Piano Regionale di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria;
 - b) Nell'esercizio dell'attività, la Ditta è tenuta a provvedere alla verifica delle emissioni odorigene secondo la definizione di cui al novellato art. 268, comma 1, lettera f-bis) del D. Lgs. 152/2006 e a procedere, se del caso, alla richiesta dell'autorizzazione ai sensi degli artt. 269 e 272-bis dello stesso Decreto secondo le specifiche tecniche riportate nella delibera n. 38/2018 del S.N.P.A.;
 - c) Rispettare quanto previsto dall'art. 271 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;
 - d) Comunicare ogni difformità degli impianti o dello stabilimento al Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo, al Servizio Politica Energetica, e Risorse del Territorio della Regione Abruzzo, al Comune di Ari (CH), all'ARTA Abruzzo Distretto Provinciale di Chieti e al Dipartimento di Prevenzione, Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica della A.S.L. di Pescara, secondo quanto previsto dall'art. 271 comma 14 del D.Lgs. 152/06;
- 7) di **RIBADIRE** le disposizioni/prescrizioni di cui alla D.D. n. **DPC/DA21/007 del 10.02.2015** e delle successive determinazioni, non in contrasto con il presente provvedimento; in particolare si richiamano i termini di validità della stessa, in conformità con l'art. 208, co. 12 del D.lgs. 152/06, che restano invariati al **10.02.2025**;
- 8) di **PRESCRIVERE** alla AGR Autodemolizioni & Rifiuti S.r.l. il rispetto alla normativa di settore, in particolare l'adeguamento al D.Lgs. 119/2020, così come disposto anche dall'ARTA di Chieti (*rif. prot. reg. n. 0529675 del 25.11.2021*);
- 9) di **PRESCRIVERE**, al fine di evitare la presenza, la gestione e lo smaltimento di sorgenti radioattive o materiali contaminati fuori dalle condizioni previste dal D.lgs. 230/95, per determinare l'eventuale presenza di radionuclidi nel materiale conferito negli impianti e per limitare e salvaguardare il personale impegnato dalle eventuali esposizioni radioattive, alla Società beneficiaria del presente provvedimento quanto segue:
- di installare presso l'impianto attrezzature per il controllo radiometrico dei rifiuti conferiti e di inviare apposita informativa di conoscenza alle Province e ai distretti dell'ARTA di riferimento;

- di individuare e realizzare aree attrezzate all'interno degli impianti, o in zone esterne accessorie; ai fini dell'esecuzione di tutte le verifiche/attività previste dalle procedure di sorveglianza radiometrica;
 - di nominare un tecnico incaricato quale Esperto Qualificato in radioprotezione ex D.lgs 230/95, con compiti di supporto all'azienda nell'istituzione del sistema di sorveglianza e del Piano di Intervento, nonché per il rilascio delle previste attestazioni;
 - di stabilire in **sei mesi** i tempi per l'organizzazione del sistema di verifica e controllo radiometrico e di acquisto della strumentazione necessaria ed **altri sei mesi** per la messa in funzione degli impianti e formazione del personale;
- 10) di **FARE SALVE** eventuali e ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia; si precisa in tal senso che la presente autorizzazione viene rilasciata nei limiti di quanto disposto dalle vigenti normative in campo ambientale e che, gli eventuali provvedimenti di natura edilizia e di igiene e sanità, da emanarsi da parte delle competenti Autorità, devono essere richiesti e/o acquisiti; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;
- 11) di **RISERVARSI** i successivi accertamenti del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi ai sensi della DGR n. 1227 del 29.11.2007, ed alla insussistenza delle cause ostative previste dal D.lgs. 06/11/2011, n° 159 - "*Codice antimafia*";
- 12) di **DISPORRE** che il presente provvedimento è classificato dal Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche - dpc026 con il **Codice AU-CH-037** da utilizzare sempre nella corrispondenza successiva;
- 13) di **OBBLIGARE** , in merito alla cessazione della qualifica di rifiuti dei metalli, la AGR Autodemolizioni & Rifiuti S.r.l. ad attenersi a quanto stabilito dai Regolamenti Comunitari 333/2011 e 715/2013;
- 14) di **STABILIRE** che il titolare dell'impianto dovrà adempiere obbligatoriamente a quanto

previsto dall'ordinamento regionale in merito al caricamento sul sistema ORSO dei dati e delle informazioni relative ai flussi di rifiuti gestiti nell'anno precedente;

- 15) di **REDIGERE** il presente provvedimento che viene notificato, ai sensi di legge, alla AGR Autodemolizioni & Rifiuti S.r.l., per il tramite del SUAP territorialmente competente;
- 16) di **TRASMETTERE** il presente provvedimento al Comune di Ari (CH), all'Amministrazione Provinciale di Chieti, all'A.R.T.A. Sede Centrale di Pescara, all'A.R.T.A Distretto Provinciale di Chieti, all' ASL n. 02 Lanciano-Vasto-Chieti – Servizio Epidemiologia e Sanità Pubblica (SIESP) e al Pubblico Registro Automobilistico di Chieti;
- 17) di **TRASMETTERE** ai sensi dell'art. 208, comma 18 del D.lgs.152/2006 il presente provvedimento all'Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione Regionale Abruzzo c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L'Aquila;
- 18) di **TRASMETTERE** infine, ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs 152/2006 del testo coordinato del D.L. 03 settembre 2019, n. 101 convertito con legge 02 Novembre 2019, n. 128, il presente provvedimento all'I.S.P.R.A. – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - Roma;
- 19) di **DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Telematico (B.U.R.A.T.) e sul sito web della Regione Abruzzo – Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche.

Ai sensi dell'art. 3, co. 4 della Legge 07/08/1990, n. 241, si avverte che contro la presente determinazione è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente (art. 2, lett. B, n. 3 legge 06/12/1971, n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (art. 8, c. 1, DPR 24/11/1971, n. 1199).

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Dott. Gabriele Costantini
*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 D. Lgs.39/93)*

II DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Sabrina Di Giuseppe
(Firmato digitalmente)



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DPD019/111

DEL 08/08/2023

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

DPD019 - SERVIZIO PROMOZIONE DELLE FILIERE E BIODIVERSITÀ AGRARIA

UFFICIO OCM VITIVINICOLO E COORDINAMENTO SCHEDARIO VITICOLO

**OGGETTO: OCM VINO – Regolamento (UE) n. 1308/2013 - D.M. n. 0649010 del 19/12/2022
Concessione delle autorizzazioni di nuovi impianti viticoli anno 2023.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli, e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/01 e (CE) n. 1234/07 e, in particolare, gli articoli da 61 a 72;

VISTO, in particolare, il Capo III, Sezione I, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 che, nel definire le regole per la gestione del sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, attribuisce agli Stati membri la potestà di individuare norme specifiche per il rilascio delle autorizzazioni, per l'applicazione di criteri di ammissibilità e di priorità, per il reimpianto anticipato e per la disciplina del regime transitorio;

VISTO il regolamento UE n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) 1306/2013;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione del 15 dicembre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1308/13 del Parlamento e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione del 7 aprile 2015, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 12272 del 15 dicembre 2015 e ss.mm.ii., recante “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli”;

VISTO il Decreto Ministeriale del 16 dicembre 2022, PROT. n. 0649010 del 19/12/2022 – “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;”

ITER. N. 13014/23

VISTA la circolare Agea del 17 marzo 2023 n.20042 «Disposizioni nazionali di attuazione D.M. 649010 del 19 dicembre 2022, concernente il sistema di autorizzazioni per gli impianti vitivinicoli di cui al regolamento (UE)1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

DATO ATTO che la Regione Abruzzo:

con nota PROT. RA 0034335/23 del 31.01.2023 ha comunicato al MASAF di:

- non applicare alcun criterio di priorità;
- applicare un limite massimo per domanda, pari ad ettari 10, ai fini del calcolo delle assegnazioni (art.8 comma 5 del D.M. 649010 del 19/12/2022);
- garantire, come previsto dall'art. 11 comma 5 del D.M. 649010 del 19/12/2022 il rilascio di autorizzazioni sino ad una superficie compresa tra 0,1 e 0,5 ettari a tutti i richiedenti (*nel caso in cui le domande ammissibili superino la superficie di cui all'articolo 6, comma 1 del D.M. 649010 del 19/12/2022*).

PRESO ATTO:

- della comunicazione inviata in data 20 luglio 2023 con la quale il SIN ha trasmesso gli elenchi di assegnazione delle superfici per autorizzazioni di nuovi impianti 2023 (acquisita agli atti di questo Servizio);
- della comunicazione inviata in data 21 luglio 2023 con la quale l'Ufficio PIUE VII – Settore vitivinicolo del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha comunicato la pubblicazione sul SIAN l'elenco delle superfici per autorizzazioni di nuovi impianti 2023 (acquisita agli atti di questo Servizio);

RITENUTO di dover concedere le “Autorizzazioni di nuovo impianto vigneti” alle aziende della Regione Abruzzo che hanno presentato richieste e sono risultate ammissibili, e per le quali il Ministero ha trasmesso l'allegato Elenco ai fini della tempestiva pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale Regionale e sul portale web;

RITENUTO, inoltre, di caricare sul Sistema Informatico Agricolo Nazionale (SIAN) il numero e la data del presente Atto regionale di concessione, al fine dell'apposizione della data di rilascio sulle autorizzazioni;

PRESO ATTO che, come stabilito dal D.M. 649010 del 19/12/2022:

- le suddette autorizzazioni hanno validità di 3 anni dalla data del rilascio;
- il mancato utilizzo delle autorizzazioni nei modi e nei tempi previsti comporta l'applicazione delle sanzioni, ai sensi di quanto disposto dalla legge n. 238/2016, articolo 69 comma 3 e comma 5;

PRESO ATTO inoltre che, come stabilito all'art. 10 comma 2 del D.M. 649010 del 19/12/2022, qualora l'autorizzazione sia stata rilasciata per una superficie inferiore al 50 per cento della superficie richiesta, il richiedente può rifiutare tale autorizzazione entro 30 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto, senza incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa vigente, comunicando la propria intenzione di rinunciare entro il termine suddetto, direttamente al Ministero tramite le applicazioni messe a disposizione sul SIAN.

VISTA la Legge Regionale n° 77/99 ed in particolare l'art. 5;

DETERMINA

per i motivi espressi in premessa, che si intendono integralmente richiamati:

1. DI DARE ATTO che la Regione Abruzzo ha comunicato al MASAF:

- di non applicare alcun criterio di priorità;
 - di applicare un limite massimo per domanda, pari ad ettari 10, ai fini del calcolo delle assegnazioni;
 - di applicare un rilascio garantito delle autorizzazioni per nuovi impianti fino ad una superficie di ha 0,5 a tutti i richiedenti;
2. **DI CONCEDERE** le autorizzazioni di nuovi impianti di vigneti 2023 alle aziende della Regione Abruzzo, che hanno presentato le richieste e sono risultate ammissibili, incluse nell'Elenco Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. **DI DARE ATTO** che:
- le suddette autorizzazioni hanno validità di 3 anni dalla data del rilascio,
 - il mancato utilizzo delle autorizzazioni nei modi e nei tempi previsti comporta l'applicazione delle sanzioni, ai sensi di quanto disposto dalla legge n. 238/2016, articolo 69 comma 3 e comma 5;
4. **DI INFORMARE** che, qualora l'autorizzazione sia stata rilasciata per una superficie inferiore al 50 per cento della superficie richiesta, il richiedente può rifiutare tale autorizzazione entro 30 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto, senza incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa vigente, comunicando la propria intenzione di rinunciare entro il termine suddetto, direttamente al Ministero tramite le applicazioni messe a disposizione sul SIAN;
5. **DI PUBBLICARE** con valore di notifica per tutti i soggetti interessati il presente Atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA), comprensivo dell'“Allegato A” – “Elenco Autorizzazioni Nuovi Impianti Viticoli 2023”;
6. **DI DISPORRE**, inoltre, la pubblicazione del presente Atto anche sul portale web della Regione Abruzzo www.regione.abruzzo.it/agricoltura;
7. **DI CARICARE** sul Sistema Informatico Agricolo Nazionale (SIAN) il numero e la data del presente atto regionale di concessione, al fine di apporre la data di rilascio sulle rispettive autorizzazioni;
8. **DI DISPORRE**, altresì, ai sensi dell'articolo 26 del D. LGS. 14 marzo 2013 n. 33, la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale della Regione Abruzzo, nella sezione “Amministrazione trasparente”;
9. **DI PRECISARE** che l'Elenco Autorizzazioni Nuovi Impianti Viticoli 2023, “Allegato A” è composto di n. 11 (undici) pagine con n. 686 ditte a partire dall'Azienda “Abbonizio Joseph” fino all'Azienda “Zulli Maria”.

Allegati:

- **Allegato A** “Elenco Autorizzazioni Nuovi Impianti Viticoli 2023”

L'Estensore
Dott. Vincenzo Colonna
(F.to elettronicamente)

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott. Vincenzo Colonna
(F.to elettronicamente)

Il Dirigente del Servizio
Dr. Carlo MAGGITI
Certificatore Aruba S.p.A.
Firma Digitale n. 6130940000151008
Validità 05/05/2026

Allegati per Determinazione n. DPD019/111 del 08.08.2023

Allegato A_Elenco Autorizzazioni Nuovi Impianti Viticoli 2023

Scarica: <http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2023-08-25/allegato-alla-dpd019-111-del-08>

Hash: a5f4dfdcc32b000b857730691451c855

ITER. N 13123



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DPD019/112

DEL 10/08/2023

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

DPD019 - SERVIZIO PROMOZIONE DELLE FILIERE E BIODIVERSITÀ AGRARIA

UFFICIO OCM VITIVINICOLO E COORDINAMENTO SCHEDARIO VITICOLO

OGGETTO: Reg. (UE) n. 1308/2013 – Reg. (UE) 2019/934 - Legge 238/2016 del 12 dicembre 2016 – DGR n. 845 del 24.07.2006 - Autorizzazione, per le produzioni viticole della Regione Abruzzo, all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei vini generici, dei vini varietali senza DOP/IGP, dei vini a Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.), dei vini a Denominazione di Origine Protetta (D.O.P.), e delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti. Campagna vendemmiale 2023/2024.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante Organizzazione Comune dei Mercati agricoli (Regolamento unico OCM), e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CEE) n. 1037/01, (CEE) n. 1234/07 del Consiglio;

VISTO, in particolare, l'allegato VIII del predetto Regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle "Pratiche enologiche di cui all'articolo 80", parte I "Arricchimento, acidificazione e disacidificazione in alcune zone viticole" e nello specifico:

- la **lettera A** (limiti di arricchimento) che prevede:
 - **al paragrafo 1**, la possibilità per gli Stati membri, quando le condizioni climatiche lo richiedono, di autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (arricchimento) delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino;
 - **al paragrafo 2**, i limiti che il suddetto aumento non può superare, con riferimento alla classificazione in tre categorie delle zone viticole, come declinate nell'Appendice 1 dell'allegato VII del medesimo Regolamento (UE) n. 1308/2013;
- la **lettera B** (operazioni di arricchimento) che fissa le modalità per l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di cui punto A;
- la **lettera D** (trattamenti) che individua ulteriori prescrizioni in merito alle pratiche di arricchimento;

PRESO ATTO che, ai fini della classificazione delle zone viticole suddette, l'Abruzzo è inserito nella zona C e, pertanto, **il limite massimo dell'arricchimento**, ai sensi della citata normativa comunitaria, è pari a gradi 1,5% vol.;

VISTO il Reg. (CE) n. 555/08 della Commissione, del 28/06/2008, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 479/08 del Consiglio, relativo alla organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

VISTO il Reg. Delegato (CE) n. 2019/934 e ss.mm.ii del 12 marzo 2019, che abroga il Reg. (CE) n. 606/09 ed

integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda, fra l'altro, le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e relative restrizioni;

VISTO, in particolare, l'Allegato II Sez. A punto 4. del Reg. Delegato (CE) n. 2019/934, che prevede che ogni Stato membro possa autorizzare, per le Regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita ("cuvée") nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

VISTA la Legge 238/2016 del 12 dicembre 2016, recante "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino", in particolare l'articolo 10, comma 2, il quale stabilisce che, *con proprio provvedimento, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, le regioni, ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea, autorizzano annualmente l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, destinati alla produzione di vini con o senza IGP e DOP, nonché delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico, con o senza IGP o DOP*;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 278 del 09.10.2012, recante "Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio per quanto riguarda l'autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di taluni prodotti vitivinicoli";

ACQUISITA la richiesta congiunta (PROT. 0331934/23 del 03/08/2023) di Aumento Titolo Alcolometrico per la campagna 2023/24 pervenuta da Consorzio di Tutela dei Vini d'Abruzzo ed Assoenologi SEZ. Abruzzo/Molise;

PRESO ATTO che, con tale richiesta, motivata dalle particolari condizioni climatiche del periodo primaverile-estivo del corrente anno, si richiede, per la vendemmia 2023/2024, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dell'1,5% vol. dei prodotti destinati a divenire vini, vini varietali, dei vini con Indicazione Geografica (IGP – IGT), dei vini a Denominazione di Origine (DOP - DOC/DOCG), nonché delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti, ottenuti da tutte le varietà idonee alla coltivazione e raccolte nella Regione Abruzzo;

DATO ATTO che, con nota Prot. n. 333499/23 del 03/08/2023, questo Servizio ha richiesto agli Uffici preposti, il parere tecnico di sussistenza delle condizioni per l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2023/2024;

VISTA la relazione tecnica dal titolo "*Analisi dell'andamento meteorologico del periodo aprile-luglio 2023 nelle aree viticole della Regione Abruzzo*", pervenuta dal Servizio Supporto Specialistico all'Agricoltura - Ufficio Direttiva Nitrati e Qualità dei Suoli e Servizi Agrometeo (Cepagatti-Scerni), acquisita in data 04/08/2023 Prot. n. RA 0335715/23;

PRESO ATTO che la sopraccitata relazione attesta che gli areali viticoli della Regione Abruzzo hanno avuto il seguente andamento climatico:

*[...] Nel periodo aprile-luglio 2023 le aree viticole sono state interessate da un andamento meteorologico primaverile freddo e piovoso che ha favorito attacchi eccezionalmente pesanti di peronospora (*Plasmopara viticola*) e determinato un ritardo fenologico nei vigneti.*

Il mese di luglio si è invece distinto per le alte temperature, superiori alle medie stagionali, con temperature massime che hanno superato in diverse aree viticole i 40°C [...]

DATO ATTO che, come evidenziato nella suddetta relazione, *in un contesto ambientale caratterizzato dai cambiamenti climatici il decorso meteorologico stagionale incide sempre di più sull'espressione qualitativa dei vigneti*, con conseguente possibile riduzione della concentrazione zuccherina per la limitata funzionalità fotosintetica delle foglie causata sia dalle condizioni meteorologiche avverse che dai ripetuti attacchi di peronospora;

RITENUTO, per le motivazioni evidenziate, di autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti destinati a diventare vini generici, vini varietali senza DOP/IGP, vini DOP, vini IGP e vini spumanti, ottenuti da uve raccolte da tutte le varietà idonee alla coltivazione ai sensi dell'articolo n. 81 del Reg. (UE) 1308/2013 e, in particolare, di autorizzare le operazioni di aumento del titolo alcolometrico volumico naturale, consentendo tutte quelle ammesse dall'Allegato VIII - Parte I – Punto B, del Reg. (UE) 1308/2013;

VISTA la Legge Regionale n° 77/99 ed in particolare l'art. 5;

DETERMINA

Ai sensi della normativa e delle disposizioni richiamate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. **di prendere atto** delle motivazioni contenute nelle relazioni tecniche, agli atti del Servizio, degli Uffici preposti ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni per l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2023, nella Regione Abruzzo;
2. **di autorizzare**, per la Campagna vendemmiale 2023/2024, secondo le modalità previste dall'Allegato VIII - Parte I del Reg. (UE) 1308/2013 e dal Decreto MIPAAF n. 278 del 9 ottobre 2012, fatte salve le misure più restrittive previste dagli specifici disciplinari di produzione, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora in fermentazione, ottenuti nella vendemmia 2023 (Campagna 2023/2024) da tutte le varietà di vite autorizzate come idonee alla coltivazione e raccolte nella Regione Abruzzo, destinati a diventare:
 - vini senza DOP/IGP;
 - vini varietali senza DOP/IGP;
 - vini DOP e vini IGP;
 - vini spumanti;
3. **di consentire**, per la campagna 2023/2024, l'aumento del titolo alcolometrico volumico totale di oltre il limite del 13% vol. e non superiore al 15% vol. per i vini a denominazione di origine, giusto quanto previsto all'allegato VIII, Parte I, sezione B, punto 7, lettera b del Regolamento (UE) n. 1308/2013, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa comunitaria e fatte salve le eventuali condizioni più restrittive e stabilite dagli specifici disciplinari di produzione dei vini DOP;
4. **di stabilire** che le operazioni di aumento del titolo alcolometrico volumico naturale siano effettuate **nel limite massimo previsto di 1,5 % vol.** secondo le modalità ammesse dall'Allegato VIII - Parte I – Punto B, del Reg. (UE) 1308/2013;
5. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (**BURA**);
6. **di autorizzare**, altresì, la pubblicazione del presente atto, per una maggiore divulgazione a tutti i soggetti interessati, sul sito internet del Dipartimento Agricoltura:
www.regione.abruzzo.it/agricoltura;
7. di inviare copia del presente provvedimento:
 - al **MASAF** - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea – Settore Vitivinicolo - PIUE 7 -;
 - al **MASAF** - ICQRF - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari -
 - **ICQRF** Italia Centrale Ufficio di Roma;
 - **ICQRF** Italia Centrale Ufficio d'area di Pescara;
 - all'**AGEA** - Ufficio OCM Vino ed altri Aiuti;

Allegati:

Relazione tecnica dal titolo "Analisi dell'andamento meteorologico del periodo aprile-luglio 2023 nelle aree viticole della Regione Abruzzo", - Prot. n. 0335715/23 del 03/08/2023;

L'Estensore
Dott. Vincenzo Colonna
(F.to elettronicamente)

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott. Vincenzo Colonna
(F.to elettronicamente)

Il Dirigente del Servizio
Dr. Carlo MAGGITI
Certificatore Aruba S.p.A.
Firma Digitale n. 6130940000151008
Validità 05/05/2026

**GIUNTA REGIONALE**

Dipartimento Infrastrutture e Trasporti
Servizio Genio Civile di L'Aquila
Ufficio Demanio Idrico, Invasi e Sbarramenti
dpe016@pec.regione.abruzzo.it

DETERMINAZIONE N. DPE016/ 158 DEL 27/07/2023

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
SERVIZIO DPE016 - Genio Civile di L'Aquila
UFFICIO Demanio Idrico, Invasi e Sbarramenti
OGGETTO: Ditta: Di Stefano Cesidio – CUR: AQ/D/2219

Domanda di concessione per derivare acque pubbliche sotterranee ad uso irriguo (innaffiamento di coltura di lecci), da n. 1 pozzo sito in località "Corno di Lecce", nel Comune di Lecce Nei Marsi (AQ), distinto al catasto al foglio n. 10 e particella n.123.

DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, COMMA 2, LEGGE N. 241/1990 - FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA (EX ART. 14 BIS L. 241/90 E S.M.I.) E ORDINANZA DI ISTRUTTORIA.

ISTRUTTORIA E PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la domanda acquisita al protocollo regionale n. 339065 del 20/09/2022, con la quale il Sig. **Di Stefano Cesidio**, in qualità di proprietario e utilizzatore del terreno in cui è ubicato il pozzo, ha richiesto, ai sensi del Regolamento Regionale n. 3/Reg del 13/08/2007, la concessione per derivare acque pubbliche sotterranee ad uso irriguo (innaffiamento di coltura di lecci) da n. 1 pozzo sito in località "Corno di Lecce", nel Comune di Lecce Nei Marsi (AQ).

Tenuto conto che il Regolamento Regionale Decreto n. 3/Reg. del 13/08/2007 individua lo scrivente Servizio quale Servizio Procedente;

Tenuto conto che il Regolamento Regionale Decreto n. 1/Reg. del 28/02/2022, art. 56 (Modifiche all'art. 9 e 59 del regolamento 3/2007), individua il Servizio Demanio Idrico e Fluviale quale Autorità Concedente;

Considerato l'art. 14, comma 2 della L. 241/90 e s.m.i.;

Tenuto conto che la determinazione conclusiva della conferenza di servizi ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., se positiva, dà luogo all'ordinanza di istruttoria di cui dall'art. 14 del Regolamento Regionale n. 3/2007, per la quale è necessaria l'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati.

Tenuto conto dello svolgimento della conferenza decisoria in forma semplificata e modalità asincrona indetta con comunicazione prot. n. 510907/22 del 30/11/2022, per la quale sono stati richiesti pareri alle seguenti Amministrazioni:

AdB – Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale**DPC017 – Servizio Demanio Idrico e Fluviale****ARTA Abruzzo – Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente****Comando Militare Esercito “Abruzzo Molise”****Consorzio di Bonifica Ovest Bacino Liri-Garigliano****Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A.**

Acquisiti nell’ambito della Conferenza di servizi, entro il termine di conclusione stabilito, l’assenso espresso dalle seguenti amministrazioni:

Comando Militare Esercito “Abruzzo Molise” - Ufficio Personale Logistico e Servizi Militari che con nota n. 15229 del 17/12/2022 e acquisita con nota n. 533968 del 19/12/2022 di questo Servizio, ha espresso parere favorevole all’esecuzione dei lavori richiesti con le modalità conformi al progetto presentato.

AdB – Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale con nota del 27/12/2022 prot. n. 35421/22 e acquisita con nota n. 545461 del 29/12/2022 di questo Servizio, ha espresso, ai sensi dell’art. 7 del RD 1775/33, il proprio parere positivo con prescrizioni.

Acquisito l’assenso implicito delle seguenti amministrazioni coinvolte per mancato invio di una determinazione entro il termine fissato ai sensi del comma 2, lett. c) dell’art. 14-bis L. 241/90, ferme restando le responsabilità dell’amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell’amministrazione, per l’assenso reso, allorché implicito:

DPC017 – Servizio Demanio Idrico e Fluviale - Ufficio Concessioni di Derivazioni Idriche, ai sensi dell’art. 13, c.3 lettera b) del Decreto n.3/2007;

Consorzio di Bonifica Ovest Bacino Liri-Garigliano - relativamente alla conformità con quanto previsto all’art. 13, c. 6 e art. 28, c. 1, lett. g) del Regolamento Regionale n. 3/2007;

Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A. - relativamente alla conformità con quanto previsto all’art. 22 e art. 28, c. 1, lett. g) del Regolamento Regionale n. 3/2007;

Infine è stato acquisito, oltre il termine di conclusione della conferenza, l’assenso espresso dalla seguente amministrazione:

ARTA Abruzzo, Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente, che con nota prot. n. 7334/23 del 17/02/2023 e acquisita con nota n. 68193 del 17/02/2023 di questo Servizio, ha espresso il proprio parere favorevole riguardo la compatibilità ambientale della derivazione idrica – Parere sulla valutazione ambientale dei corpi idrici, previsto dalla D.G.R. 778/C del 01/12/2020 e dalla D.C.R. n. 41/2 del 21/12/2020.

Rilevato di aver acquisito esclusivamente atti di assenso, anche implicito.

Per le motivazioni sopra esposte, si propone l’adozione di provvedimento conclusivo con esito positivo della conferenza di servizi decisoria ex art. 14-quater, legge n. 241/1990, finalizzata al rilascio della concessione di derivazione idrica avente le seguenti caratteristiche:

| | |
|-----------------------|---|
| Punto opera di presa: | Comune Lecce nei Marsi (AQ), loc. Corno di Lecce Foglio 10, particella 123 Coordinate 41,946094° N – 13,692955° E |
| Uso: | Irriguo senza restituzione (innaffiamento di coltura di lecci) |
| Tipologia: | Derivazione acque sotterranee tramite n. 1 pozzo |
| Portata media: | 0,5 l/s |
| Portata massima: | 1,00 l/s |
| Volume annuo: | 236 mc |
| Periodo di prelievo | 5 mesi da maggio a settembre |

Il Tecnico Istruttore
Geom. Tullio Evangelista
f.to elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio e
Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Tiziana Mariani
f.to digitalmente

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista e condivisa la proposta del Responsabile del Procedimento;

Visto il T.U. 1775/1933 e s.m.i.;
Vista la L. 241/90 e s.m.i.;
Visto il Regolamento Regionale Decreto n.3/Reg. del 13/08/2007;
Visto il Regolamento Regionale Decreto n.1/Reg. del 28/02/2022;
Vista la D.C.R. Verbale n. 41/2 del 21/12/2020;
Vista la L.R. 5/2023;

adotta la presente

DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA della conferenza di servizi ex art.14-quater, legge n. 241/1990,

ORDINA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte per formare parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, che la domanda di derivazione in oggetto, presentata dalla **Ditta: Di Stefano Cesidio**, in data 20/09/2022 prot. n. 339065, sia visionabile unitamente agli atti di progetto tramite richiesta di link alla mail dpe016@regione.abruzzo.it secondo i tempi di seguito stabiliti.

La presente Ordinanza sarà pubblicata sull'Albo Pretorio del Comune di Lecce Nei Marsi (AQ). Inoltre, la medesima ordinanza sarà pubblicata sul B.U.R.A.T.,

Ai fini dell'ammissione in concorrenzialità di altre domande tecnicamente incompatibili con quella in pubblicazione, sono considerate valide tutte quelle acquisite agli atti presso il Servizio Genio Civile Regionale di L'Aquila, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza sul B.U.R.A.T.,

Il progetto sarà visionabile unitamente agli atti del procedimento tramite richiesta di link alla mail dpe016@regione.abruzzo.it per trenta giorni consecutivi a decorrere dal 31° giorno successivo alla data di pubblicazione sul B.U.R.A.T, della presente Ordinanza.

Entro questo stesso periodo le osservazioni e le opposizioni al rilascio della concessione, da parte di titolari di interessi pubblici o privati nonché di portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati cui

possi del varo. Con pregiudizio, devono presentarsi entro il termine di trenta giorni decorrente dalla scadenza della data di pubblicazione della predetta ordinanza all'albo pretorio del Comune interessato, qualora più favorevole all'istante.

Detta pubblicazione, ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell'art. 8 della L. 241/90, costituisce comunicazione di avvio del procedimento di rilascio della concessione in oggetto.

Copia della presente determinazione sarà comunicata:

- All'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;
- Alla Regione Abruzzo – DPC017 Dipartimento Territorio e Ambiente – Servizio Demanio Idrico e Fluviale;
- Alla Regione Abruzzo – DPC024 Dipartimento Territorio e Ambiente – Servizio Gestione e Qualità delle Acque;
- All'ARTA Abruzzo Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente;
- Al Comando Militare Esercito "Abruzzo Molise";
- Al Consorzio di Bonifica Ovest Bacino Liri-Garigliano
- Al Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A.
- Al Comune di Lecce Nei Marsi (AQ);
- Al richiedente la concessione;
- Al Comando Provinciale Carabinieri Forestali di L'Aquila;
- All'ERSI Abruzzo.

La conferenza di servizi, di cui all'art. 19 del Regolamento Regionale Decreto n.3/Reg. del 13/08/07, ed alla quale potrà intervenire chiunque ne abbia interesse, si svolgerà il **giorno 14/11/2023 alle ore 10:00** presso lo scrivente Ufficio, sito in via Salaria Antica Est n. 27/F, L'Aquila.

Nel caso di mancata conclusione del procedimento nei termini previsti, il richiedente potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale competente ai sensi dell'art. 2, comma 4 bis, della L. 241/90 e s.m.i..

Il procedimento si concluderà entro il termine di cui all'art. 43 comma 2 del menzionato Decreto Regionale n. 3/2007, con provvedimento espresso a cura dell'Autorità Concedente - Dipartimento Territorio Ambiente.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla notifica del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Tiziana Mariani tiziana.mariani@regione.abruzzo.it .

Per eventuali delucidazioni e informazioni rivolgersi al Responsabile del Procedimento e/o al tecnico istruttore Geom. Tullio Evangelista tullio.evangelista@regione.abruzzo.it .

Il Dirigente del Servizio Procedente
Dott. Ing. Giancarlo Misantoni
f.to digitalmente

**GIUNTA REGIONALE**

Dipartimento Infrastrutture e Trasporti
Servizio Genio Civile di L'Aquila
Ufficio Demanio Idrico, Invasi e Sbarramenti
dpe016@pec.regione.abruzzo.it

DETERMINAZIONE N. DPE016/ 159 DEL 27/07/2023

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
SERVIZIO DPE016 - Genio Civile di L'Aquila
UFFICIO Demanio Idrico, Invasi e Sbarramenti

OGGETTO: Ditta Frate Orella
Domanda di concessione per derivazione di acque sotterranee per uso zootecnico da n. 2 pozzi siti su terreni di proprietà nel Comune di Castel di Sangro.
DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, COMMA 2, LEGGE N. 241/1990 - FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA (EX ART. 14 BIS L. 241/90 E S.M.I.) E ORDINANZA DI ISTRUTTORIA.

ISTRUTTORIA E PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la domanda acquisita al protocollo regionale n. 1745/23 del 03/01/2023 e integrata con nota acquisita al prot. n. 0159054/23 dell'11/04/2023, con la quale la ditta Frate Orella ha richiesto, ai sensi del Regolamento Regionale n. 3/Reg del 13/08/2007, la concessione per derivare acque pubbliche sotterranee ad uso zootecnico da n. 2 pozzi siti nel comune di Castel di Sangro (AQ).

Tenuto conto che il Regolamento Regionale Decreto n. 3/Reg del 13/08/2007 individua lo scrivente Servizio quale Servizio Procedente;

Tenuto conto che il Regolamento Regionale Decreto n.1/Reg. del 28/02/2022, art. 56 (Modifiche all'art. 9 e 59 del regolamento 3/2007), individua il Servizio Demanio Idrico e Fluviale quale Autorità Concedente;

Considerato l'art. 14, comma 2 della L. 241/90 e s.m.i.;

Tenuto conto che la determinazione conclusiva della conferenza di servizi ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., se positiva, dà luogo all'ordinanza di istruttoria di cui dall'art. 14 del Regolamento Regionale n.3/2007, per la quale è necessaria l'acquisizione dei più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati.

Tenuto conto dello svolgimento della conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona indetta con comunicazione prot.n.0227352/23 del 26/05/2023, con la quale sono stati richiesti pareri alle seguenti Amministrazioni:

AdB – Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale

**GIUNTA REGIONALE**

Dipartimento Infrastrutture e Trasporti
Servizio Genio Civile di L'Aquila
Ufficio Demanio Idrico, Invasi e Sbarramenti
dpe016@pec.regione.abruzzo.it

DPC017 – Servizio Demanio Idrico e Fluviale**ARTA Abruzzo Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente****Comando Militare Esercito Abruzzo Molise**

Ufficio Personale Logistico e Servizi Militari

ASL 1 Abruzzo**SACA SpA**

Considerato che, ai sensi dell'art. 13 della Legge 11 settembre 2020, n. 120, conversione in legge con modificazioni del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, i contributi istruttori e le determinazioni delle amministrazioni coinvolte relative alla decisione oggetto della conferenza di servizi decisoria devono pervenire entro il termine di sessanta giorni dalla data di indizione della stessa;

Acquisito, entro il termine di conclusione della conferenza di servizi decisoria, l'assenso espresso dalle seguenti amministrazioni:

Comando Militare Esercito "Abruzzo e Molise" - con nota acquisita al prot.n. 0252896/23 del 13/06/2023 ha espresso parere favorevole all'esecuzione dei lavori richiesti sulla base del progetto presentato, ai sensi dell'art. 8 del R.D. 1775/1933;

ARTA Abruzzo – con nota acquisita al prot. n. 0234427/23 del 31/05/2023 ha espresso parere favorevole sulla valutazione ambientale ex ante in base a quanto previsto dalla D.G.R. 778/C del 01/12/2020 e dalla D.C.R. n. 41/2 del 21/12/2020;

Acquisito l'assenso implicito delle altre amministrazioni coinvolte per mancato invio di una determinazione entro il termine fissato ai sensi del comma 2, lett c) dell'art. 14-bis L. 241/90 ferme restando le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, allorché implicito:

AdB – Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale – Settore sub-distrettuale per la Regione Abruzzo – sulla verifica della congruità del prelievo con le Direttive Ministeriali n. 29/STA e n. 30/STA del 2017, atteso che, con l'approvazione della delibera CIP n. 3/2017, attuativa delle suddette Direttive Ministeriali, come stabilito dal MiTE con nota n. 0053778 del 20/05/2021, l'ABDCA ha, di fatto, espresso "parere vincolante generale" che assolve al compito di cui all'art. 7, comma 2 del R.D. 1775/1933, come da ultimo sostituito dall'art. 96, comma 1, del D.Lgs. 152/2006;

DPC017 – Servizio Demanio Idrico e Fluviale - Ufficio Concessioni Derivazioni Idriche – sul parere ai sensi dell'art. 13, comma 3 lett b) DPGR n. 3/2007 relativamente alla compatibilità della richiesta in rapporto alla presenza di particolari ragioni di interesse pubblico generale;

ASL 1 Abruzzo – sul nulla osta ai sensi dell'art. 13 comma 3, lettera c) del Regolamento Regionale n.3/2007;



GIUNTA REGIONALE

Dipartimento Infrastrutture e Trasporti
 Servizio Genio Civile di L'Aquila
 Ufficio Demanio Idrico, Invasi e Sbarramenti
dpe016@pec.regione.abruzzo.it

SACA SpA – sulla conformità con quanto previsto all'art. 28, c.1, lettera g), del Regolamento Regionale n.3/2007.

Rilevato di aver acquisito esclusivamente atti di assenso, anche implicito.

Per le motivazioni sopra esposte, si propone l'adozione di provvedimento conclusivo con esito positivo della conferenza di servizi decisoria ex art.14-quater, legge n. 241/1990, finalizzata al rilascio della concessione di derivazione idrica avente le seguenti caratteristiche:

| Ditta richiedente: FRATE ORELLA | | | |
|---|--|------------------------------|---|
| <i>Pozzo Contrada Cimerone</i> | | <i>Pozzo Valle Del Forno</i> | |
| Punto opera di presa: | Castel di Sangro (AQ) loc. Contrada Cimerone Fg. 63, part. 36 Coordinate Lat. 41,755155 N Long. 14,132207 E | Punto opera di presa: | Castel di Sangro (AQ) Loc. Valle del Forno Fg. 62, part. 41 Coordinate Lat. 41,75751 N Long. 14,125833 E |
| Uso: | zootecnico (assimilabile all'irriguo) | Uso: | zootecnico (assimilabile all'irriguo) |
| Tipologia: | derivazione acque sotterranee | Tipologia: | derivazione acque sotterranee |
| Portata media: | 0,014 | Portata media: | 0,014 |
| Portata massima della falda: | 0,138 | Portata massima della falda: | 0,022 |
| Volume annuo: | 78,080 mc/anno | Volume annuo: | 78,080 mc/anno |
| Periodo di prelievo | di da Giugno a Settembre (per un totale di 61 giorni) | Periodo di prelievo | di da Giugno a Settembre (per un totale di 61 giorni) |
| Volume annuo complessivo: 156,160 mc/anno | | | |
| Periodo di prelievo complessivo: da Giugno a Settembre (per un totale di 122 giorni, 61 giorni per ogni pozzo) | | | |

Il collaboratore amministrativo
Claudia Troiani
 (f.to elettronicamente)

Il Responsabile del Procedimento
 e Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Tiziana Mariani
 (f.to elettronicamente)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista e condivisa la proposta del Responsabile del Procedimento;

**GIUNTA REGIONALE**

Dipartimento Infrastrutture e Trasporti
Servizio Genio Civile di L'Aquila
Ufficio Demanio Idrico, Invasi e Sbarramenti
dpe016@pec.regione.abruzzo.it

Visto il T.U. 1775/1933 e s.m.i.;

Vista la l. 241/90 e s.m.i.;

Visto il Regolamento Regionale Decreto n.3/Reg. del 13/08/2007;

Visto il Regolamento Regionale Decreto n.1/Reg. del 28/02/2022;

Vista la D.C.R. Verbale n. 41/2 del 21/12/2020;

Vista la L.R. 5/2023;

adotta la presente

DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA della conferenza di servizi
ex art.14-quater, legge n. 241/1990

ORDINA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte per formare parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, che la domanda di derivazione in oggetto, presentata dalla ditta Frate Orella in data 03/01/2023, prot. n. 1745/23 e integrata con nota acquisita al prot. n. 0159054/23 dell'11/04/2023, sia visionabile unitamente agli atti di progetto tramite richiesta di link alla mail dpe016@regione.abruzzo.it secondo i tempi di seguito stabiliti.

La presente Ordinanza sarà pubblicata per trenta giorni consecutivi sull'Albo Pretorio del Comune di Castel di Sangro (AQ). Inoltre la medesima ordinanza sarà pubblicata sul B.U.R.A.T..

Ai fini dell'ammissione in concorrenzialità di altre domande tecnicamente incompatibili con quella in pubblicazione, sono considerate valide tutte quelle acquisite agli atti presso il Servizio Genio Civile Regionale di L'Aquila, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza sul B.U.R.A.T..

Il progetto sarà visionabile tramite richiesta di link alla mail dpe016@regione.abruzzo.it per trenta giorni consecutivi a decorrere dal 31° giorno successivo alla data di pubblicazione sul B.U.R.A.T. della presente ordinanza.

Entro questo stesso periodo, le osservazioni e le opposizioni al rilascio della concessione, da parte di titolari di interessi pubblici o privati nonché di portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio, devono pervenire al Servizio Procedente all'indirizzo pec dpe016@pec.regione.abruzzo.it o e-mail dpe016@regione.abruzzo.it, ovvero entro il termine di trenta giorni decorrente dalla scadenza della data di pubblicazione della predetta ordinanza all'albo pretorio del Comune interessato, qualora il termine sia più favorevole all'istante.

Detta pubblicazione, ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell'art. 8 della L. 241/90, costituisce comunicazione di avvio del procedimento di rilascio della concessione in oggetto.

Copia della presente determinazione sarà comunicata:

1. All'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale;
2. Alla Regione Abruzzo – DPC017 Servizio Demanio Idrico e Fluviale;
3. Alla Regione Abruzzo – DPC024 Servizio Gestione e Qualità delle Acque;
4. All'ARTA Abruzzo Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente;
5. Al Comando Militare Esercito "Abruzzo e Molise";
6. Al Comune di Castel di Sangro (AQ);



GIUNTA REGIONALE

Dipartimento Infrastrutture e Trasporti
Servizio Genio Civile di L'Aquila
Ufficio Demanio Idrico, Invasi e Sbarramenti
dpe016@pec.regione.abruzzo.it

7. Alla SACA S.p.a.;
8. Alla ASL 1 Abruzzo;
9. Al Gruppo Carabinieri Forestale - L'Aquila;
10. All'ERSI Abruzzo;
11. Al richiedente la concessione.

La conferenza di servizi, di cui all'art. 19 del Regolamento Regionale Decreto n. 3/Reg. del 13/08/07, ed alla quale potrà intervenire chiunque ne abbia interesse, si svolgerà il **giorno 14/11/2023 alle ore 12.00** presso lo scrivente Ufficio, sito in via Salaria Antica Est n. 27/F, L'Aquila.

Nel caso di mancata conclusione del procedimento nei termini previsti, il richiedente potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale competente ai sensi dell'art. 2, comma 4 bis, della l. 241/90 e s.m.i..

Il procedimento si concluderà entro il termine di cui all'art. 43, comma 2, del menzionato Decreto Regionale n. 3/2007, con provvedimento espresso a cura dell'Autorità Concedente.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla notifica del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Tiziana Mariani tiziana.mariani@regione.abruzzo.it.

Il Dirigente del Servizio
Dott. Ing. Giancarlo Misantoni
(f.to digitalmente)

**GIUNTA REGIONALE**

DPE - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE e TRASPORTI

DPE016 - SERVIZIO GENIO CIVILE L'AQUILA

UFFICIO DEMANIO IDRICO INVASI E SBARRAMENTI

Pec: dpe016@pec.regione.abruzzo.it**DETERMINAZIONE** **N. DPE016/163** **DEL 31/07/2023****DIPARTIMENTO** **INFRASTRUTTURE E TRASPORTI****SERVIZIO** **DPE016 - Genio Civile di L'Aquila****UFFICIO** **Demanio Idrico, Invasi e Sbarramenti****OGGETTO:** **Ditta: Celi Calcestruzzi S.p.A. – CUR: AQ/D/2124.**

Istanza di variante sostanziale della concessione rilasciata con Determinazione DPC017/247 del 19/09/2022 e di autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee tramite pozzo, sito nel Comune di L'Aquila (AQ), loc. Bazzano, al foglio n.39 particella n.1409, ad uso industriale ed igienico – prot.n.102582 del 09/03/2023 e successive modifiche ed integrazioni –

DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART.14, COMMA 2, LEGGE N.241/1990 - FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA (EX ART.14 BIS L.241/90 E S.M.I.) E ORDINANZA DI ISTRUTTORIA.

ISTRUTTORIA E PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la nota prot.n.102582 del 08/03/2023 di variante sostanziale della concessione rilasciata con Determinazione DPC017/247 del 19/09/2022, tramite autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee finalizzata all'utilizzo di acqua da pozzo, nel Comune di L'Aquila (AQ) in località Bazzano, distinto in catasto al foglio n.39, particella n.1409, presentata dalla Sig.ra Di Biase Maria Rosaria, in qualità di Amministratore Unico della Ditta Celi Calcestruzzi S.p.A. con P.Iva 00284160660.

Tenuto conto che il Regolamento Regionale Decreto n.3/Reg. del 13/08/2007 individua lo scrivente Servizio quale Servizio Procedente;

Tenuto conto che il Regolamento Regionale Decreto n.1/Reg. del 28/02/2022, art. 56 (Modifiche all'art. 9 e 59 del regolamento 3/2007), individua il Servizio Demanio Idrico e Fluviale quale Autorità Concedente;

Considerato l'art.14, comma 2 della L.241/90 e s.m.i.;

Tenuto conto che la determinazione conclusiva della conferenza di servizi ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i., se positiva, dà luogo all'ordinanza di istruttoria di cui dall'art.14 del Regolamento Regionale n.3/2007, per la quale è necessaria l'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati.

Tenuto conto dello svolgimento della conferenza decisoria in forma semplificata e modalità asincrona indetta con comunicazione prot. n.0229856/23 del 29/05/2023, per la quale sono stati richiesti pareri alle seguenti Amministrazioni:

- **AdB – Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;**
- **DPC017 – Servizio Demanio Idrico e Fluviale;**

- **DPC024 – Servizio Gestione e Qualità delle Acque;**
- **DPC025 – Dipartimento Territorio e Ambiente;**
- **ARTA - Abruzzo Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente;**
- **Comando Militare Esercito Abruzzo Molise;**
- **Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di L’Aquila e Teramo;**
- **Gran Sasso Acqua S.p.A.;**
- **Comune di L’Aquila (AQ).**

Considerato che ai sensi dell’art.13 del Legge 11 settembre 2020 n.120, conversione in legge con modificazioni del D.L. 16 luglio 2020 n.76, i contributi istruttori e le determinazioni delle amministrazioni coinvolte relative alla decisione oggetto della conferenza di servizi decisoria devono pervenire entro il termine di **sessanta giorni** dalla data di indizione della stessa;

Acquisiti nell’ambito della Conferenza di servizi, entro il termine di conclusione stabilito, l’assenso espresso dalle seguenti amministrazioni:

- **Gran Sasso Acqua S.p.A.** - con nota prot.UT-04 del 27/06/2023, acquisita agli atti con prot.0276310 del 27.06.2023, ha inoltrato parere favorevole ai sensi del REGIO DECRETO Art.8 dell’11 dicembre 1933, n.1175”;
- **Comando Militare Esercito “Abruzzo Molise”** - Ufficio Personale Logistico e Servizi Militari - con nota prot. n. Cod. id. 03 Ind. cl. 10.12.4.3/1A del 12/06/2023, acquisita agli atti con prot.252172 del 13.06.2023, ha inoltrato il proprio parere favorevole;
- **ARTA Abruzzo, Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente**, che con nota prot. n.0025734/2023 del 06/06/2023, acquisita agli atti con nota n.0242268/23 del 06/06/2023 di questo Servizio, si è espressa: *“In conclusione, a seguito della valutazione della documentazione pervenuta, relativa alla richiesta di prelievo di acque sotterranee da un pozzo da utilizzare ad uso industriale e igienico da parte della Ditta Celi Calcestruzzi S.p.A. si ritengono necessarie delle integrazioni, relative a delle indagini idrogeologiche e stratigrafiche sito specifiche, che consentano di individuare le caratteristiche dell’acquifero e permettano di escludere che il pozzo oggetto di derivazione ricada nella fattispecie di cui al paragrafo 4.1 della sopra menzionata Appendice dell’Autorità di Bacino Distrettuale Dell’Appennino Centrale.”* in merito alla compatibilità ambientale della derivazione idrica – Parere sulla valutazione ambientale dei corpi idrici, previsto dalla D.G.R. 778/C del 01/12/2020 e dalla D.C.R. n.41/2 del 21/12/2020.

Acquisito l’assenso implicito delle seguenti amministrazioni coinvolte per mancato invio di unadeterminazione entro il termine fissato ai sensi del comma 2, lett. c) dell’art.14-bis L.241/90, ferme restando le responsabilità dell’amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell’amministrazione, per l’assenso reso, allorché implicito:

- **AdB – Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale** - Settore sub-distrettuale per la Regione Abruzzo, ai sensi dell’art.13, comma 1, così come prescritto dal comma 4 dell’art.22 del Reg. Regionale n.3 del 13/08/2007.;
- **DPC017 – Servizio Demanio Idrico e Fluviale** - Ufficio Concessioni di Derivazioni Idriche, ai sensi dell’art. 13, c.3 lettera b) del Decreto n.3/2007;
- **DPC024 – Servizio Gestione e Qualità delle Acque** ai sensi della D.G.R. n.147/2020;
- **DPC025 – Dipartimento Territorio e Ambiente** ai sensi dell’art.22, c.4 del Regolamento Regionale n.3/2007 e dell’art.94 T.U. 1775/1933;
- **Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di L’Aquila e Teramo;**
- **Comune di L’Aquila (AQ)** ai sensi dell’art.889 del Codice Civile.

Rilevato di aver acquisito esclusivamente atti di assenso, anche implicito.

Per le motivazioni sopra esposte, si propone l'adozione di provvedimento conclusivo con esito positivo con prescrizione alle risultanze della ricerca di acque sotterranee, come da nota dell'ARTA prot.n.0242268/23 del 06/06/2023, della conferenza di servizi decisoria ex art.14-quater, legge n.241/1990, finalizzata al rilascio della concessione di derivazione idrica avente le seguenti caratteristiche:

| | |
|--|--|
| Punto di presa I: Acque superficiali dal Fiume Vera | Punto di presa II: Acque sotterranee da pozzo |
| Ubicazione: L'Aquila, loc. Bazzano | Ubicazione: L'Aquila, loc. Bazzano |
| Individuazione catastale: Foglio n.39, Particella n.269 | Individuazione catastale: Foglio n.39, Particella n.1409 |
| Coordinate (Sistema Cassini-Soldner): E=1.170,12 N=8.064,11 | Coordinate (Sistema WGS 84): E=13°27'37.14" N=42°19'43.50" |
| Uso: Industriale ed igienico | Uso: Industriale ed igienico |
| Portata massima: 2,6 l/s | Portata massima: 2 l/s |
| Portata media: 0,51 l/s | Portata media: 1,5 l/s |
| Volume massimo annuo: 7.550 mc (6.040 mc uso industriale - 1.510 mc uso igienico) | Volume massimo annuo: 8.550 mc (6.894 mc uso industriale - 1.656 mc uso igienico) |
| Volume totale massimo annuo: 16.100 mc | |

Il Collaboratore Amministrativo

Enrico Pace
f.to elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio e del Procedimento

Dott.ssa Tiziana Mariani
f.to elettronicamente
ASSENTE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista e condivisa la proposta del Responsabile del Procedimento;
Visto il T.U. 1775/1933 e s.m.i.;
Vista la L. 241/90 e s.m.i.;
Visto il Regolamento Regionale Decreto n.3/Reg. del 13/08/2007;
Visto il Regolamento Regionale Decreto n.1/Reg. del 28/02/2022;
Vista la D.C.R. Verbale n. 41/2 del 21/12/2020;
Vista la L.R. 5/2023.

adotta la presente

DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA della conferenza di servizi
ex art.14-quater, legge n. 241/1990

ORDINA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte per formare parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, che la domanda di derivazione in oggetto, presentata dalla Ditta **Celi Calcestruzzi S.p.A.**, in data 09/03/2023 prot.n.102582/23 e successive modifiche ed integrazioni, sia visionabile unitamente agli atti di progetto tramite richiesta di link alla mail dpe016@regione.abruzzo.it secondo i tempi di seguito stabiliti.

La presente Ordinanza sarà pubblicata sull'Albo Pretorio del Comune di L'Aquila (AQ).

Inoltre, la medesima ordinanza sarà pubblicata sul B.U.R.A.T..

Ai fini dell'ammissione in concorrenzialità di altre domande tecnicamente incompatibili con quella in pubblicazione, sono considerate valide tutte quelle acquisite agli atti presso il Servizio Genio Civile

Regionale di L'Aquila, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza sul B.U.R.A.T..

Il progetto sarà visionabile unitamente agli atti del procedimento tramite richiesta di link alla mail dpe016@regione.abruzzo.it per trenta giorni consecutivi a decorrere dal 31° giorno successivo alla data di pubblicazione sul B.U.R.A.T., della presente Ordinanza.

Entro questo stesso periodo le osservazioni e le opposizioni al rilascio della concessione, da parte di titolaridi interessi pubblici o privati nonché di portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio, devono pervenire tramite pec. dpe016@pec.regione.abruzzo.it o mail. dpe016@regione.abruzzo.it al Servizio procedente ovvero entro il termine di trenta giorni decorrente dalla scadenza della data di pubblicazione della predetta ordinanza all'albo pretorio del Comune interessato, qualora più favorevole all'istante.

Detta pubblicazione, ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell'art.8 della L.241/90, costituisce comunicazione di avvio del procedimento di rilascio della concessione in oggetto.

Copia della presente determinazione sarà comunicata:

- All'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale;
- Alla Regione Abruzzo – DPC017 Dipartimento Territorio e Ambiente – Servizio Demanio Idrico e Fluviale;
- Alla Regione Abruzzo – DPC024 Dipartimento Territorio e Ambiente – Servizio Gestione e Qualità delle Acque;
- Alla Regione Abruzzo – DPC025 Dipartimento Territorio e Ambiente Servizio Politica Energetica Risorse del Territorio;
- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di L'Aquila e Teramo;
- All'ARTA Abruzzo Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente;
- Al Comando Militare Esercito "Abruzzo Molise";
- Al Gruppo Carabinieri Forestali di L'Aquila;
- Gran Sasso Acqua S.p.A.;
- All'ERSI Abruzzo;
- Al Comune di L'Aquila (AQ);
- Al richiedente la concessione.

La conferenza di servizi, di cui all'art.19 del Regolamento Regionale Decreto n.3/Reg. del 13/08/07, ed alla quale potrà intervenire chiunque ne abbia interesse, si svolgerà il **giorno 16/11/2023 alle ore 10:30** presso lo scrivente Ufficio, sito in via Salaria Antica Est n.27/F, 67100 L'Aquila (AQ).

Nel caso di mancata conclusione del procedimento nei termini previsti, il richiedente potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale competente ai sensi dell'art.2, comma 4 bis, della L.241/90 e s.m.i..

Il procedimento si concluderà entro il termine di cui all'art.43 comma 2 del menzionato Decreto Regionale n.3/2007, con provvedimento espresso a cura dell'Autorità Concedente - Dipartimento Territorio Ambiente.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla notifica del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Tiziana Mariani tiziana.mariani@regione.abruzzo.it.

Il Dirigente del Servizio Procedente

Dott. Ing. Giancarlo Misantoni
f.to digitalmente



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPE017/145

DEL 04/08/2023

DIPARTIMENTO: Infrastrutture Trasporti - DPE
SERVIZIO: Genio Civile Regionale di Chieti – DPE017
UFFICIO: Demanio Idrico, Invasi e Sbarramenti
OGGETTO: Utenza CH/D/122 - Ditta (...OMISSIS...) - Istanza di Concessione in Sanatoria della Concessione assentita con D.M. n. 3712 del 20.06.1963 e disciplinari n. 16274 del 23.01.1961 e 16623 del 06.08.1962. Domanda di concessione in data 03/06/2019 per derivare dal Fiume Verde immediatamente a valle della restituzione “omissis” in Comune di Fara San Martino (CH), a scopo idroelettrico, mod. medi 9.3 (l/s 930) di acqua per produrre, sul salto di mt. 15.42 la potenza nominale di 140,59 kW
ORDINANZA DI ISTRUTTORIA (Art. 14, c. 1 Decreto n.3/Reg. 2007).

IL SERVIZIO PROCEDENTE

PREMESSO CHE:

- Con istanza acquisita al prot. n. RA/42605 del 11/02/2019, la Ditta (...OMISSIS...) con sede legale in Località La Fonte – Civitella Messer Raimondo (CH), ha richiesto alla Regione Abruzzo, Servizio Genio Civile Regionale di Chieti, *ai sensi del Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 3/2007, recante “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerche di acque sotterranee”*, la concessione in sanatoria a derivare dal Fiume Verde, immediatamente a valle della restituzione “omissis” in Comune di Fara San Martino (CH), a scopo idroelettrico, mod. medi 9.3 (l/s 930) di acqua per produrre, sul salto di mt. 15.42 la potenza nominale di 140,59 kW.;
- Con note prot. n. RA/42720 del 11/02/2019 e prot. n. RA/185286 del 24/06/2019 sono stati richiesti i pareri ai sensi dell’art. 13 del Decreto n. 3/2007 relativamente all’istanza in sanatoria sopra richiamata;

CONSIDERATO il seguente esito dei pareri richiesti ai sensi dell’art. 13 del Decreto n. 3/2007:

- **parere favorevole** dell’Autorità Concedente acquisito agli atti con prot. n. RA/86940/19 del 20/03/2019;
- **parere favorevole** del Servizio Procedente acquisito agli atti con prot. n. RA/0186205/19 del 24/06/2019;
- **nulla osta** dell’Ente Parco Nazionale della Maiella acquisito agli atti con prot. n. RA/233464/19 del 12/08/2019;
- **parere favorevole con prescrizioni** del 21/02/2023 prot. n. 7733 rilasciato da ARTA Abruzzo ed acquisito da questo Servizio precedente in data 21/02/2023 al prot. n. RA/72931/23;

VISTO l’art. 14 del Regolamento regionale n. 3/Reg del 13/08/2007;

ORDINA

1. Che la domanda acquisita al prot. n. RA/42605 del 11/02/2019 della Regione Abruzzo, Servizio Genio Civile Regionale di Chieti, Ufficio Demanio Idrico, Invasi e Sbarramenti sia depositata, unitamente agli atti di progetto, presso il Servizio Genio Civile di Chieti, sito a Chieti in Via Asinio Herio, 75 per la durata di giorni trenta consecutivi, a decorrere dal **13/08/2023**, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione dalle ore 9:00 alle ore 13:00, nei giorni dal lunedì al venerdì;

**GIUNTA REGIONALE**

2. Che copia della presente Ordinanza sarà affissa per trenta giorni consecutivi, a decorrere dalla suddetta data, all'Albo Pretorio del Comune di Fara San Martino (CH). Inoltre, la medesima ordinanza sarà pubblicata sul B.U.R.A.T..
Ai fini dell'ammissione in concorrenzialità di altre domande tecnicamente incompatibili con quella in pubblicazione, sono considerate valide tutte quelle acquisite agli atti del Servizio Procedente entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza sul B.U.R.A.T..
Le osservazioni e le opposizioni al rilascio della concessione, da parte di titolari di interessi pubblici o privati nonché di portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio, devono pervenire in forma scritta al Servizio Procedente entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza di istruttoria sul B.U.R.A.T., ovvero entro il termine di trenta giorni decorrente dalla scadenza della data di pubblicazione della predetta ordinanza all'Albo Pretorio del Comune di Fara San Martino (CH), qualora più favorevole all'istante.
3. Che copia della presente ordinanza sia comunicata:
 - Regione Abruzzo - Servizio Demanio Idrico e Fluviale – DPC017 - AUTORITA' CONCEDENTE;
 - Regione Abruzzo - Servizio Gestione e Qualità delle Acque – DPC024;
 - Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale;
 - Comando Militare Esercito Abruzzo - Ufficio Personale Logistico e Servitù Militari;
 - Arta Abruzzo;
 - Al richiedente la concessione;
 - Al Comune di Fara San Martino.
4. La conferenza di servizi, di cui all'art. 19 del Regolamento 3/Reg ed alla quale potrà intervenire chiunque ne abbia interesse, **è fissata per il giorno 23/10/2023 alle ore 9:00** presso la Sede del Servizio Genio Civile di Chieti in Via Asinio Herio, 75;
5. Il procedimento si concluderà entro il termine di cui all'art. 43 del Regolamento 3\Reg con provvedimento espresso a cura dell'Autorità Concedente. Nel caso di mancata conclusione del procedimento nei termini previsti, il richiedente potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale competente ai sensi dell'art. 2, comma 4 bis, della l. 241/1990 e s.m.i..
Detta pubblicazione, ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell'art. 8 della Legge 241/1990, costituisce comunicazione di avvio del procedimento di rilascio della concessione in oggetto. Il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Vittorio Di Biase - e-mail vittorio.dibiase@regione.abruzzo.it.

L'Estensore
(Geom. Giuseppe Di Rocco)
firmato elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio
(*vacante*)

Il Dirigente del Servizio Procedente
(Ing. Vittorio Di Biase)
firmato digitalmente



GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO LAVORO - SOCIALE (DPG)
SERVIZIO CONTROLLO – MONITORAGGIO (DPG024)
Ufficio “Controllo Istruzione - Formazione”

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 8/DPG024 DEL 9 AGOSTO 2023

Oggetto: Elenco articolato in doppia sezione di Professionisti/Società di revisione abilitati a certificare gli interventi formativi ed i percorsi integrati comprendenti attività di formazione professionale realizzati sulla base della programmazione regionale, nazionale e comunitaria. Aggiornamento Luglio 2023.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 52 del 29.01.2007, recante “Indirizzi all’azione amministrativa in materia di controllo nella fase conclusiva del POR Abruzzo Ob.3 2000/2006 e per l’avvio della nuova programmazione 2007/2013; modifiche alla DGR n.890 del 3 agosto 2006 “POR Abruzzo Ob.3 2000/2006 – FSE – Piano degli Interventi 2006 – Strumento unitario di programmazione a supporto della conclusione del Programma – Direttive attuative e strumenti operativi per l’attuazione”;

CONSIDERATO che, con la predetta Deliberazione, la Giunta Regionale ha adottato specifici indirizzi per l’azione amministrativa in materia di controllo, ivi inclusi quelli riguardanti gli interventi formativi ed i percorsi integrati comprendenti attività di formazione professionale realizzati sulla base della programmazione regionale, nazionale e comunitaria;

PRESO ATTO che, con la medesima Deliberazione, la Giunta Regionale ha dato mandato all’ex Direzione Politiche del Lavoro di provvedere a redigere “uno o più appositi disciplinari attuativi che articolino i predetti indirizzi”;

CONSIDERATO che, con Determinazione Direttoriale n. DL/71 dell’8.06.2007, è stato adottato il primo Disciplinare attuativo che regola, tra l’altro, l’istituzione presso la Regione Abruzzo di un apposito elenco di soggetti abilitati a certificare gli interventi formativi ed i percorsi integrati comprendenti attività di formazione professionale realizzati sulla base della programmazione regionale, nazionale e comunitaria;

TENUTO CONTO della nota dell’ex Servizio Vigilanza e Controllo di precedente organizzazione del Dipartimento prot. n. 71 P/DL12/int. del 12.10.2007, con la quale è stato comunicato al Direttore Regionale pro-tempore che, salvo diverso o contrario avviso, i cinque anni di iscrizione all’Albo dei Dottori o Ragionieri Commercialisti ed al Registro dei Revisori Contabili, nonché i due anni di esperienza maturati nell’ambito della revisione e/o del controllo contabile presso Società o Enti pubblici o privati, di cui alla determinazione direttoriale n. DL/71 dell’8.06.2007, sarebbero stati computati, sia in quella circostanza che nelle future riaperture periodiche dei termini per la presentazione delle domande di iscrizione, alle singole date di dette riaperture dei termini: comunicazione che ha ricevuto l’assenso dello stesso Direttore pro-tempore;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. DL5/316 del 31.07.2007 dell’ex Servizio Ispettivo di precedente organizzazione del Dipartimento, pubblicata sul B.U.R.A. n. 48 Ord. del 29.08.2007, recante “Approvazione elenco articolato in doppia sezione di

Professionisti/Società di Revisione abilitati a certificare gli interventi formativi ed i percorsi integrati comprendenti attività di formazione professionale realizzati sulla base della programmazione regionale, nazionale e comunitaria”, e le successive determinazioni dirigenziali di aggiornamento dello stesso elenco;

VISTA, altresì, la Determinazione Dirigenziale n. DPG012/324/U3 del 16.12.2016 avente ad oggetto: “Revisione straordinaria dell’Elenco articolato in doppia sezione di Professionisti/Società di revisione abilitati a certificare gli interventi formativi ed i percorsi integrati comprendenti attività di formazione professionale realizzati sulla base della programmazione regionale, nazionale e comunitaria. (Riff.: D.G.R. n. 52 del 29 gennaio 2007 - Determinazioni Direttoriali n. DL/15 del 09.03.2011, n. DL/19 del 06.04.2011 e s.m. e i.)”;

VISTO l’art. 15 della Legge n. 183 del 12.11.2011 (Legge di Stabilità 2012), il quale, tra l’altro, modifica l’art. 43 c.1 del D.P.R. 445/2000 prevedendo che “Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato”;

CONSIDERATO che, tra le competenze del Servizio Controllo – Monitoraggio, vi è anche quella concernente la verifica amministrativo-contabile della documentazione presentata ai sensi della L.R. n. 27/2001 da parte di Soggetti Attuatori per attività finanziate con risorse nazionali e/o regionali, accompagnata quindi da certificazione di un revisore contabile iscritto nell’apposito Elenco regionale;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. DPG012/23 del 29.05.2019, avente ad oggetto: “APPROVAZIONE ED ADOZIONE DELLA MODULISTICA DA UTILIZZARE PER LE ISCRIZIONI NELL’ELENCO ARTICOLATO IN DOPPIA SEZIONE DI PROFESSIONISTI/SOCIETÀ DI REVISIONE ABILITATI A CERTIFICARE GLI INTERVENTI FORMATIVI ED I PERCORSI INTEGRATI COMPREDENTI ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PROFESSIONALE AI SENSI DELLA L.R. N. 27/2001. (RIF.: LEGGE REGIONALE N.27 DEL 17.07.2001)”;

PRESO ATTO che, alla data del 31 luglio 2023, è pervenuta una sola istanza di iscrizione nell’elenco da parte di:

| Nominativo | Comune di residenza |
|-------------|---------------------|
| <<OMISSIS>> | <<OMISSIS>> |

RITENUTO, pertanto, sulla base delle risultanze delle verifiche predette, di dover provvedere all’aggiornamento del vigente elenco articolato in doppia sezione di Professionisti/Società di Revisione abilitati a certificare gli interventi formativi ed i percorsi integrati comprendenti attività di formazione professionale realizzati sulla base della programmazione regionale, nazionale e comunitaria – approvato, in prima istanza, con la predetta determinazione direttoriale n. DL5/316 del 31.07.2007 ed aggiornato sino ad oggi con successive determinazioni dirigenziali;

VISTO l’Allegato “1” al presente atto – parte integrante e sostanziale dello stesso – contenente il

suddetto elenco aggiornato con le modalità di cui sopra;

DATO ATTO della regolarità e completezza dell'istruttoria procedimentale;

DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicizzazione, previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nella sezione "Trasparenza" del sito istituzionale;

Nell'ambito delle competenze del Dirigente del Servizio, stabilite dall'art. 24 della L.R. 14/09/1999, n. 77, così come modificato dall'art. 13 della LR 26 agosto 2014 n. 35;

Per le motivazioni espresse in narrativa:

D E T E R M I N A


- 1. Di iscrivere** il seguente soggetto nell'"Elenco dei liberi professionisti e delle Società di revisione abilitati alla certificazione di revisione contabile delle rendicontazioni finali presentate dai soggetti affidatari di attività formative e percorsi integrati operanti nella Regione Abruzzo":

| Numero cronologico registro | Nominativo | Comune di residenza |
|-----------------------------|-------------|---------------------|
| 578 | <<OMISSIS>> | <<OMISSIS>> |

- 2. Di aggiornare**, conseguentemente, l'Elenco, articolato in doppia sezione, di professionisti/Società di revisione, in possesso dei requisiti stabiliti dalla Determinazione Direttoriale n. DL/71 dell'8.06.2007, abilitati a certificare gli interventi formativi ed i percorsi integrati comprendenti attività di formazione professionale realizzati sulla base della programmazione regionale, nazionale e comunitaria - approvato inizialmente con la predetta Determinazione Direttoriale n. DL5/316 del 31.07.2007 e successivamente aggiornato – come da Allegato "1", parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 3. Di dare atto** che l'Elenco articolato in doppia sezione, allegato al presente provvedimento, verrà integrato periodicamente in conseguenza delle nuove istanze che dovessero pervenire per effetto delle riaperture dei termini previste dalla Determinazione Direttoriale n. DL/71 dell'8.06.2007, fatte salve le eventuali successive integrazioni e/o modificazioni della vigente disciplina.
- 4. Di disporre**, a fini di conoscenza generale, la pubblicazione del presente atto, privo dei dati personali e dell'Elenco aggiornato (Allegato "1"), nel B.U.R.A.T. e nel sito regionale www.regione.abruzzo.it – area tematica "Certificare la Formazione";
- 5. Di inviare** copia del presente provvedimento ai competenti Servizi di questo Dipartimento ed al Direttore del medesimo Dipartimento, ai sensi dell'art. 16, commi 10 e 11, della L.R. 10.05.2002, n. 7.

Il Responsabile dell'Ufficio

Dott. Luciano Quercia

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luciano Quercia', written in a cursive style.


(firmato elettronicamente)

Il Dirigente del Servizio

Dott. Carlo Amoroso

(Firmato digitalmente)

LA COMMISSIONE TERRITORIALE PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI POPOLARI AMBITO TERRITORIALE DI AVEZZANO - CON SEDE PRESSO GLI UFFICI DELL'AZIENDA ATER IN VIA DELLE OLIMPIADI 12 - NELLA RIUNIONE N° 4 DEL 25 MAGGIO 2023 - VISTO IL BANDO DI CONCORSO 2021 PUBBLICATO DAL COMUNE DI AJELLI - HA APPROVATO LA SEGUENTE GRADUATORIA DEFINITIVA PREVIO SORTEGGIO TRA I CONCORRENTI A PARITA' DI PUNTI EFFETTUATO IN SEDUTA PUBBLICA EX ART 9 L.R. 96/96 COMMA 6...



| N° | n°prot. domanda | L.R. 96/96 art. 8 a) Condizioni soggettive | | | | | | L.R. 96/96 art. 8 b) Condizioni Oggettive | | | | | Totale punteggio | | |
|----|-----------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|---|-------|-------|-----|-----|------------------|--|---|
| | | a-1 | a-2 | a-3 | a-4 | a-5 | a-6 | b-1.1 | b-1.2 | b-2.1 | b-3 | b-4 | | | |
| 1 | -5611/2021 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | -290/2022 | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| 3 | -575/2022 | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| 4 | -232/2022 | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| 5 | -444/2022 | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 1 |

In applicazione del Reg. (UE) 879/16 e del D.Lgs. n° 101/18 (tutela della privacy e dei dati sensibili) la graduatoria riporta il punteggio totale attribuito senza l'indicazione dei punteggi parziali. I richiedenti sono identificati con il numero di protocollo acquisito nella domanda.

La graduatoria redatta integralmente è disponibile e consultabile, da parte dei diretti interessati, C/O gli Uffici del Comune e della Commissione.

La presente costituisce provvedimento definitivo ex art. 9 L.R. 96/96.

Il Presidente della Commissione
 (dott. Pierangelo Guidobaldi)

COMUNE DI GIOIA DEI MARSI
PROVINCIA DELL'AQUILA

STATUTO

Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 17/10/2022 con atto n.36

SOMMARIO

TITOLO I – Principi generali

Art. 1 – Autonomia statutaria

Art. 2 – Finalità

Art. 3 – Territorio e sede comunale

Art. 4 – Stemma e gonfalone

Art. 5 – Consiglio Comunale dei ragazzi

Art. 6 – Programmazione e cooperazione

TITOLO II – Ordinamento strutturale

CAPO I – Organi e loro attribuzioni

Art. 7 – Organi

Art. 8 – Deliberazioni degli organi collegiali

Art. 9 – Consiglio comunale

Art.10 – Sessioni e convocazione

Art.11 _ Presidenza del Consiglio

Art.12 – Linee programmatiche di mandato

Art.13 – Commissioni

Art.14 – Consiglieri comunali

Art.15 – Diritti e doveri dei consiglieri

Art.16 – Gruppi consiliari

Art.17 – Sindaco

Art.18 – Vice Sindaco

Art.19 – Mozioni di sfiducia

Art.20 – Dimissioni del Sindaco

Art.21 – Giunta Comunale

Art.22 – Composizione

Art.23 – Nomina

Art.24 – Funzionamento della Giunta

Art.25 – Competenze

TITOLO III – Istituti di partecipazione e diritti dei cittadini

CAPO I – Partecipazione e decentramento

Art.26 – Partecipazione popolare

CAPO II – Associazionismo e volontariato

Art.27 – Associazionismo

Art.28 – Diritti delle associazioni

Art.29 – Contributi alle associazioni

Art.30 – Volontariato

CAPO III – Modalità di partecipazione

Art.31 – Consultazioni

Art.32 – Petizioni

Art.33 – Proposte

Art.34 – Istanze

Art.35 – Referendum

Art.36 – Diritto di accesso e di informazione

Art. 37 – Tutela della riservatezza dei dati

CAPO IV – Procedimento amministrativo

Art. 38 – Principi

Art. 39 – Procedimenti ad istanza di parte

Art.40 – Procedimenti ad impulso di ufficio

TITOLO IV – Attività amministrativa – Servizi Pubblici comunali

Art.41 – Obiettivi dell'attività amministrativa

Art.42 – Servizi pubblici comunali

Art.43 – Istituzioni

Art.44 – Convenzioni

Art.45 – Consorzi

Art.46 – Accordi di programma

TITOLO V – Uffici e personale

CAPO I – Uffici

Art.47 – Principi strutturali ed organizzativi

Art.48 – Organizzazione degli uffici e del personale

Art.49 – Regolamento degli uffici e dei servizi

Art.50 – Diritti e doveri dei dipendenti

CAPO II – Struttura organizzativa

Art.51 – Responsabili degli uffici e dei servizi

Art.52 – Organizzazione degli uffici e dei servizi

Art.53 – Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

Art.54 – Collaborazioni esterne

Art.55 – Controlli interni

CAPO III – Il Segretario Comunale

Art.56 – Segretario Comunale

Art.57 – Vice Segretario Comunale

CAPO IV – Finanza e contabilità

Art.58 – Ordinamento

Art.59 – Revisore dei conti

Art.60 – Servizio analisi dati

Art.61 – Tesoreria

Art.62 – Amministrazione dei Beni comunali

Art.63 – Programmazione finanziaria

Art.64 – Autonomia finanziaria

Art.65 Procedure negoziali

Art. 66 – Controllo economico della gestione

TITOLO VI – Disposizioni diverse

Art.67 – Delega di funzioni alla comunità montana

Art.68 – Approvazione, pubblicazione ed entrata in vigore

TITOLO I

Principi generali

ART. 1 - Autonomia statutaria

1. Il Comune di Gioia dei Marsi:

- a) è ente autonomo locale con rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e nel rispetto delle leggi della repubblica italiana;
- b) è ente democratico che crede nei principi europeistici, della pace e della solidarietà;
- c) si riconosce in un sistema statale unitario di tipo federativo e solidale, basato sul principio dell'autonomia degli enti locali;
- d) considerata la peculiare realtà territoriale e sociale in cui si colloca, rivendica per sé e per gli altri comuni uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nell'organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse; ciò nel rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini;
- e) valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali;
- f) realizza, con i poteri e gli istituti del presente statuto, l'autogoverno della comunità.

ART. 2 - Finalità

1. Il Comune rappresenta unitariamente gli interessi della comunità, ne cura lo sviluppo e il progresso civile nel pieno rispetto delle compatibilità ambientali.

2. Il Comune promuove e tutela l'equilibrato assetto del territorio e concorre, insieme alle altre istituzioni nazionali e internazionali, alla riduzione dell'inquinamento, assicurando, nell'ambito di un uso sostenibile ed equo delle risorse, i diritti e le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future.

Tutela la salute dei cittadini e salvaguarda altresì la coesistenza delle diverse specie vivente delle biodiversità.

3. Il Comune inoltre ispira la propria azione alle seguenti finalità:

- a) dare pieno diritto all'effettiva partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale del Comune di Gioia dei Marsi; a tal fine sostiene e valorizza l'apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere associazioni;

- b) valorizzazione e promozione delle attività culturali e sportive come strumenti che favoriscono la crescita delle persone;
- c) tutela, conservazione e promozione delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche, architettoniche e delle tradizioni culturali presenti sul proprio territorio;
- d) valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene Comune;
- e) sostegno alle realtà della cooperazione che perseguono obiettivi di carattere mutualistico e sociale;
- f) tutela della vita umana, della persona e della famiglia, valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno della cura e dell'educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali e educativi; garanzia del diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale per tutti in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;
- g) rispetto e tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza;
- h) sostegno alla realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone disagiate e svantaggiate;
- i) riconoscimento di pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali fra i sessi.

ART. 3 - Territorio e sede comunale

1. Il territorio del Comune si estende per 63.39 kmq, confina con i comuni di Lecce nei Marsi, Ortucchio, Pescina, Bisegna, Ortona dei Marsi, Pescasseroli e Villavallelonga. Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Piazza della Repubblica n.1.
2. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.
3. All'interno del territorio del Comune di Gioia dei Marsi non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l'insediamento di centrali nucleari né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.

ART. 4 - Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Gioia dei Marsi.
2. Lo stemma del Comune è come descritto dal decreto del Presidente della Repubblica n.3537 del 04 giugno 1986.
3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale

la partecipazione dell'ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.

4. La giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

ART. 5 - Consiglio Comunale dei ragazzi

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.

2. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'Unicef.

3. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabiliti con apposito regolamento.

ART. 6 - Programmazione e cooperazione

1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.

2. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i comuni vicini, con la provincia di L'Aquila, con la Regione Abruzzo e l'Unione dei Comuni "Montagna Marsicana".

TITOLO II

Ordinamento strutturale

CAPO I - Organi e loro attribuzioni

ART. 7 - Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale e il Sindaco. Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

2. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

3. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune;egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello stato.

4. La giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del consiglio.

ART. 8 - Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del consiglio e della giunta è curata dal Segretario Comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del consiglio.
3. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito dal Vice-Segretario, ove nominato.
4. Le deliberazioni consiliari sono firmate dal Presidente del Consiglio e dal Segretario Comunale.
5. Le deliberazioni di Giunta Comunale sono sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario Comunale.

ART. 9 - Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale.
2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.
3. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
4. Il Regolamento individua altresì le modalità per la registrazione e la eventuale diffusione del dibattito e delle votazioni delle sedute di Consiglio Comunale attraverso le tecnologie disponibili.
5. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico – amministrativo dell'organo consiliare.
6. Il Consiglio Comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
7. Gli atti fondamentali del consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.
8. Il Consiglio Comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.

ART. 10 - Sessioni e convocazione

1. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria, straordinaria e urgente.
 2. Ai fini della convocazione, sono ordinarie le sedute aventi ad oggetto le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto della gestione e del consolidato; urgenti le sedute che richiedono l'esame immediato di determinati affari e straordinarie tutte le altre.
 3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza; quelle straordinarie almeno tre giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza; quelle urgenti, almeno 24 (ventiquattro) ore prima.
 4. L'avviso di convocazione del consiglio comunale, completo dell'elenco degli argomenti da trattare, dell'orario della seduta, viene recapitato ai consiglieri tramite posta elettronica certificata o nel domicilio eletto nel territorio del Comune. In quest'ultimo caso la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.
 5. L'avviso di convocazione può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno 2 (due) giorni dopo la prima.
 6. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 (ventiquattro) ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
 7. L'avviso di convocazione deve essere pubblicato all'albo pretorio entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.
 - a) La documentazione relativa agli argomenti da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno 24 ore prima della seduta, salvo quanto previsto dal regolamento di contabilità comunale, avuto riguardo alle proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
- Per le sedute urgenti, almeno 12 (dodici) ore prima, avuto riguardo a tutte le proposte di deliberazione.
8. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.
 9. La prima convocazione del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
 10. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale; il consiglio e la giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal vice sindaco.

11. Per tenere informati i cittadini impossibilitati a raggiungere la sede comunale, le sedute consiliari possono avere una diretta streaming.

ART. 11 – Presidenza del Consiglio Comunale

1. Il Presidente del Consiglio Comunale è eletto dal Consiglio Comunale nel suo seno, con votazione a scrutinio segreto e con la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri comunali assegnati, nella prima seduta dopo il giuramento del Sindaco e, in caso di successiva vacanza dell'ufficio, nella prima seduta utile dopo la vacanza medesima.

2. Il vicepresidente del Consiglio comunale è eletto subito dopo il presidente del Consiglio comunale con un'unica votazione a scrutinio segreto nella quale risulta eletto il consigliere che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede al ballottaggio fra i candidati che hanno ottenuto lo stesso numero di voti. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni sono assunte dal vicepresidente.

3. Il Presidente del Consiglio Comunale, per gravi e comprovati motivi, può essere revocato su proposta motivata e sottoscritta da un terzo dei Consiglieri assegnati. La proposta viene messa in discussione non prima di venti giorni e comunque non oltre la terza seduta del Consiglio Comunale successiva alla sua presentazione. La stessa deve essere approvata con voto palese dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Il Presidente non può presiedere la discussione e la votazione della proposta di revoca che lo riguarda.

4. Il Presidente del Consiglio Comunale è organo di garanzia dell'esercizio delle funzioni del Consiglio Comunale, dei gruppi e dei singoli Consiglieri.

5. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Comunale, ne predispone l'ordine del giorno secondo le modalità stabilite dal regolamento; il regolamento assicura l'iscrizione degli oggetti richiesti dal Sindaco.

6. Il Presidente del Consiglio Comunale rappresenta il Consiglio, ne dirige e modera la discussione, mantiene l'ordine, dà la parola, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni, ne annuncia il risultato, sospende e scioglie l'adunanza.

7. Il regolamento del Consiglio Comunale disciplina i compiti ed i poteri del presidente nei rapporti con il Sindaco, con i gruppi e con i Consiglieri.

ART. 12 - Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico - amministrativo.

2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di

appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.

3. Al termine del mandato politico - amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

ART. 13 - Commissioni

1. Il Consiglio Comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.

3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

ART. 14 – Consiglieri comunali

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la surroga dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.

3. I consiglieri comunali che non intervengono nel corso dell'anno a 3 sessioni consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art.7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20 (venti), decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

ART. 15 - Diritti e doveri dei consiglieri

1. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale. Lo status giuridico, le dimissioni e la surroga sono regolati dalla legge.

2. I Consiglieri Comunali che non intervengano a 3 sessioni consecutive nell'arco dell'anno, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Sindaco a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art.7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 15, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, a maggioranza assoluta, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.
3. I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno inoltre il diritto di chiedere la convocazione del Consiglio ai sensi del comma 2 dell'art.11. Per le iscrizioni all'ordine del giorno i richiedenti sono tenuti a depositare presso la Segreteria del Comune, che ne deve accertare la regolarità, tutti i documenti necessari al compimento dell'atto proposto, compresa la proposta di delibera. In mancanza la richiesta è improponibile.
4. I consiglieri comunali hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
5. Il sindaco o l'assessore a cui è rivolto l'atto risponde, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal Regolamento.
6. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge. Le modalità per l'accesso agli atti sono disciplinate dal relativo Regolamento.
7. Le proposte di iniziativa consiliare sono sottoposte all'esame del Consiglio Comunale, previa valutazione referente della competente Commissione, ove istituita e previa l'acquisizione dei pareri, se previsti.
8. Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale saranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

ART. 16 - Gruppi consiliari

1. Tutti i Consiglieri appartengono ad un gruppo consiliare, fatta eccezione per il Sindaco.
2. Nella prima seduta di insediamento del Consiglio Comunale, ogni Consigliere è tenuto a comunicare al Presidente del Consiglio Comunale e al Segretario Comunale il Gruppo a cui appartiene unitamente all'indicazione del nome del capogruppo.
3. In mancanza di tali comunicazioni, i Capogruppo saranno individuati nei Consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di voti nelle liste di appartenenza.

4. I Consiglieri eletti nella medesima lista, di norma, formano un gruppo consiliare che utilizza il medesimo contrassegno presentato alle elezioni amministrative, identificativo della lista nella quale sono stati eletti.
5. E' consentita la costituzione di gruppi consiliari formati da un solo Consigliere quale unico eletto in una lista che abbia partecipato con proprio contrassegno alle elezioni comunali.
6. Della costituzione e composizione dei vari gruppi consiliari e delle eventuali successive modifiche, il Presidente del Consiglio Comunale prende formalmente atto e ne dà comunicazione al Consiglio, entro la prima riunione utile dello stesso.
7. I Consiglieri che non intendono più far parte di un gruppo consiliare possono, se raggiungono il numero minimo di due (2), costituire un nuovo gruppo consiliare, dandone comunicazione scritta al Presidente del Consiglio Comunale ed al Segretario Comunale. Qualora, intendano aderire ad altro gruppo già costituito, ne danno comunicazione scritta al Presidente del Consiglio Comunale ed al Segretario Comunale, previa approvazione del gruppo stesso. In caso contrario entrano a far parte del gruppo misto.
8. Il gruppo consiliare, attraverso il suo capogruppo, collabora con il presidente dell'assemblea per realizzare la piena partecipazione e rappresentatività dei consiglieri nell'ambito dell'attività del Consiglio.

ART. 17 – Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità, lo status giuridico e le cause di sospensione, decadenza e cessazione dalla carica.
2. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione Comunale di cui ne ha la rappresentanza. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni di competenza statale e regionale dell'amministrazione Comunale. Il Sindaco può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori e può modificarle ogni qualvolta lo ritenga opportuno.
3. Il Sindaco ha inoltre facoltà di attribuire deleghe ai Consiglieri Comunali per lo svolgimento di compiti collaborativi, connessi all'esercizio di funzioni di indirizzo e di coordinamento che non comportino l'adozione di atti a rilevanza esterna e compiti di amministrazione attiva, su particolari materie o affari di competenza degli amministratori o per l'espletamento di compiti di rappresentanza, intesi ad agevolare l'esercizio diretto delle funzioni.

Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio comunale.

4. Il Sindaco dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli assessori. Il Sindaco sovrintende altresì alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali.

5. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.

6. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi espressi dalla Giunta.

7. Nell'ambito delle sue attribuzioni, il Sindaco:

- convoca e presiede la Giunta Comunale;
- chiede al Presidente la convocazione del Consiglio Comunale, indicando gli argomenti da inserire all'ordine del giorno;
- risponde, entro trenta giorni dal loro ricevimento, alle interrogazioni, alle interpellanze ed alle istanze di sindacato ispettivo presentate dai Consiglieri comunali e, in caso di richiesta, le inoltra al Presidente perché le inserisca all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio comunale;
- riceve le mozioni da far sottoporre al Consiglio comunale nella prima seduta utile;
- riceve le istanze, le petizioni e le proposte di iniziativa popolare;
- indice i referendum comunali, salvo le competenze regolamentari della Giunta Comunale;
- sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti di tutti gli organi comunali;
- acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati, comunque funzionali all'esercizio delle sue attribuzioni.
- promuove, tramite il Segretario comunale, indagini conoscitive sull'intera attività del Comune.

8. La rappresentanza legale del Comune spetta in via generale al Sindaco, il quale sta in giudizio in base ad autorizzazione della Giunta, salvo diversa disposizione normativa.

9. L'esercizio della rappresentanza legale può essere attribuito direttamente dal Sindaco ai Responsabili degli uffici e dei servizi nelle materie per cui la legge consente di stare in giudizio personalmente. Il decreto di delega deve avere validità temporale limitata e specifico ambito di intervento. Può avere per oggetto singole opposizioni oppure riguardare una o più materie o tipologia di provvedimenti impugnati.

10. Il Sindaco esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali, regionali e provinciali attribuite o delegate al Comune.

11. Gli atti del Sindaco non diversamente denominati dalla legge o dallo Statuto assumono il nome di decreti.

ART. 18 - Vice Sindaco

1. Il Vicesindaco ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

2. In caso di assenza o impedimento del Vicesindaco alla sostituzione del Sindaco provvede l'assessore più anziano di età.

ART. 19 - Mozioni di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 20 - Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 (venti) giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

ART. 21 - Giunta comunale

1. La giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.

2. La giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale.

ART. 22 – Composizione

1. La giunta è composta dal Sindaco e da un numero di 2 (due) o più assessori di cui uno è investito

della carica di Vice Sindaco.

2. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità.
3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

ART. 23 – Nomina

1. Il Vice Sindaco e gli altri componenti della giunta sono nominati dal Sindaco. La composizione della Giunta Comunale è comunicata al consiglio comunale nella prima seduta di insediamento.
2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio comunale.
3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.
4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.

ART. 24 - Funzionamento della giunta

1. La giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
3. Le sedute sono valide se è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
4. Il Regolamento prevede la possibilità di riunioni di Giunta in modalità da remoto.

ART. 25 - Competenze

1. La giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale o ai responsabili dei servizi comunali.
2. La giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

TITOLO III

Istituti di partecipazione e diritti dei cittadini

CAPO I - Partecipazione e decentramento

ART. 26 - Partecipazione popolare

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.

CAPO II - Associazionismo e volontariato

ART. 27 – Associazionismo

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.
2. Il Comune può istituire il Registro Comunale delle Associazioni. L'iscrizione al Registro è subordinata alla previa valutazione, secondo le norme del relativo Regolamento, dei requisiti di democraticità degli Statuti delle associazioni richiedenti l'iscrizione e degli scopi che l'associazione si propone di perseguire. L'iscrizione al Registro è preclusa ai partiti politici nazionali, regionali o locali e loro espressioni locali, alle associazioni sindacali o datoriali nonché alle liste concorrenti per l'elezione del Consiglio Comunale.
3. Ai fini della iscrizione nel Registro le associazioni richiedenti debbono produrre l'Atto costitutivo, lo Statuto e la dichiarazione di essere a conoscenza delle norme dello Statuto Comunale. Qualora l'associazione richieda al Comune contributi e sostegni economici deve presentare programmi specifici con annesso budget nonché gli estremi di registrazione fiscale e del conto corrente bancario (IBAN) ad essa intestato.
4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.
5. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.
6. Presso il Comune può essere istituita - con deliberazione consiliare che ne stabilisce funzioni e regole - la Consulta delle Associazioni alla quale partecipano di diritto i rappresentanti legali delle Associazioni iscritte nel Registro. Presidente della Consulta è il Sindaco o suo delegato ad hoc.

ART. 28 - Diritti delle associazioni

1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di

essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'ente nel settore in cui essa opera.

2. Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.

3. I pareri devono pervenire all'ente nei termini stabiliti nella richiesta, che in ogni caso non devono essere inferiori a 30 (trenta) giorni.

ART. 29 - Contributi alle associazioni

1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.

2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale. Le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.

5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

ART. 30 - Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

2. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell'ente, e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.

3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

CAPO III - Modalità di partecipazione

ART. 31 - Consultazioni

1. Per la più puntuale e democratica definizione degli indirizzi operativi comunali possono essere promosse consultazioni rivolte a cittadini residenti in una o più porzioni di territorio comunale relative

a materie omogenee, in particolare in ambito urbanistico e ambientale e/o istituite conferenze cittadine pubbliche e aperte a tutti.

2. Con deliberazione consiliare che ne determina natura, poteri, funzioni, numero di componenti, il Consiglio Comunale può istituire Consulte permanenti di cittadini, sia per materie che per genere o per condizioni sociali o di età, che durano in carica per tutto il mandato consiliare.

3. Le Consulte sono presiedute dal Sindaco o da un suo delegato ad hoc e sono composte da un numero di componenti definito dalla delibera istitutiva - nel rispetto della parità di genere - di cui una parte nominata dal Consiglio Comunale - in proporzione alla consistenza numerica dei gruppi consiliari - e l'altra parte per libera elezione da parte dei soggetti interessati.

4. Il Comune promuove e costituisce le consulte espressamente previste da leggi nazionali o regionali come il Consiglio dei Giovani e la Consulta delle Donne.

5. Il Consiglio Comunale può istituire con apposita deliberazione altre consulte.

ART. 32 - Petizioni

1. Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse Comune o per esporre esigenze di natura collettiva.

2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione.

3. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro 30 (trenta) giorni, la assegna in esame all'organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio Comunale.

4. Se la petizione è sottoscritta da almeno 1.000 (mille) persone l'organo competente deve pronunciarsi in merito entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento.

5. Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del Comune.

6. Se la petizione è sottoscritta da almeno 1.500 (millecinquecento) persone, ciascun consigliere può chiedere con apposita istanza che il testo della petizione sia posto indiscussione nella prossima seduta del consiglio comunale, da convocarsi entro 20 (venti) giorni.

ART. 33 - Proposte

1. Qualora un numero di cittadini del Comune non inferiore al 20% (ventipercento) degli iscritti alle liste elettorali del Comune avanzi al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi

sulla natura dell'atto e il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati, trasmette la proposta unitamente ai pareri all'organo competente e ai gruppi presenti in consiglio comunale entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento

2. L'organo competente può sentire i proponenti, nelle persone dei primi tre firmatari, e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta.

3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

ART. 34 – Istanze

1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco istanze in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa.

2. La risposta all'istanza deve essere motivata.

ART. 35 - Referendum

1. Un numero di elettori residenti non inferiore al 30 % (trenta per cento) degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

a) statuto comunale;

b) regolamento del Consiglio Comunale;

c) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;

3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, ad eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.

5. Il Consiglio Comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

6. Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 30 (trenta) giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto

della stessa.

7. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.

8. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.

9. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio Comunale e la giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

ART. 36 – Diritto di accesso e di informazione

1. Il comune svolge la propria attività secondo criteri di razionalità, trasparenza ed immediatezza, al fine di realizzare il buon andamento e l'efficienza dei servizi, osservando, salvo il disposto del comma successivo, il principio della pubblicità degli atti in ogni fase del procedimento amministrativo.

2. Tutti gli atti del comune, delle aziende, istituzioni ed enti partecipati sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa previsione di legge, di regolamento o di altro atto adottato conformemente al regolamento.

3. Coloro che vi hanno diritto possono esercitare l'accesso agli atti ed ai documenti amministrativi del comune nelle forme e con le modalità previste dal regolamento.

4. Il regolamento disciplina i contenuti del diritto di accesso ed individua:

a) i casi di inaccessibilità; b) le ipotesi di differimento dell'esercizio del diritto; c) i soggetti coinvolti; d) le misure organizzative idonee a garantire agli aventi diritto l'effettivo esercizio dell'accesso; e) i termini per l'esercizio del diritto ed i relativi costi.

5. Il regolamento contiene norme di collegamento con la disciplina sulla tutela della riservatezza dei dati e sul trattamento di quelli personali e sensibili.

ART. 37 - Tutela della riservatezza dei dati

1. Il comune, nello svolgimento dell'attività amministrativa, garantisce che il trattamento dei dati personali avvenga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali della persona.

2. Il regolamento disciplina: a) le misure poste a tutela della riservatezza dei dati personali trattati dall'ente, sia con strumenti cartacei che informatici; b) l'individuazione dei soggetti coinvolti; c) le forme di comunicazione dei dati a soggetti pubblici e privati; d) le modalità di redazione delle informative al cittadino.

CAPO IV - Procedimento amministrativo

ART. 38 – Principi

1. L'attività amministrativa è improntata ai principi di:

a) separazione tra le funzioni di indirizzo e controllo, spettanti agli organi di governo, e quelle di gestione, attribuite ai dirigenti;

b) programmazione dell'attività e verifica dei risultati;

c) perseguimento, nell'azione amministrativa, degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità;

d) individuazione delle responsabilità, dei poteri e dei livelli di autonomia del personale e dei responsabili in particolare, valorizzando le risorse umane, anche attraverso processi di delega;

e) imparzialità, pubblicità e trasparenza, snellezza dei procedimenti, soddisfacimento delle esigenze degli utenti, integrità e legalità, con il fine di contrastare ogni forma di corruzione e di infiltrazione mafiosa.

2. Il Consiglio disciplina, con regolamento adottato a maggioranza dei componenti, i procedimenti amministrativi relativi agli atti di competenza del Comune, ispirati ai principi di cui al precedente articolo.

3. Per ciascun tipo di procedimento vengono determinati, con delibera di Giunta Comunale, l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale, nonché del provvedimento finale.

ART. 39 - Procedimenti ad istanza di parte

1. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato l'istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.

2. Il funzionario o l'amministratore devono sentire l'interessato entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento.

3. Ad ogni istanza rivolta a ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni.

4. Nel caso l'atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.

5. Tali soggetti possono inviare all'amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione.

ART. 40 - Procedimenti ad impulso di ufficio

1. Nel caso di procedimenti ad impulso d'ufficio il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti od interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall'adozione dell'atto amministrativo, indicando il termine non inferiore a 15 (quindici) giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.
2. I soggetti interessati possono, altresì, nello stesso termine chiedere di essere sentiti personalmente dal funzionario responsabile o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.
3. Qualora, per l'elevato numero degli interessati, sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma è consentito sostituirla con la pubblicazione.

TITOLO IV

Attività amministrativa - Servizi pubblici comunali

ART. 41 - Obiettivi dell'attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.
2. Gli organi istituzionali del Comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.
3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri comuni, con la provincia e con la Comunità Montana.

ART. 42 - Servizi pubblici comunali

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze e nelle forme giuridiche previste dalla legge, provvede alla gestione dei servizi pubblici locali che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità.
2. Il Consiglio Comunale determina con propria deliberazione quali forme gestionali debbano assumere i vari servizi che fanno capo all'Amministrazione Comunale.

ART. 43 – Istituzioni

1. La costituzione dell'Istituzione è deliberata dal Consiglio Comunale che ne approva il relativo regolamento nel rispetto della normativa vigente.

2. E' un organismo strumentale dell'Amministrazione Comunale, dotato di autonomia di gestione e posto in essere per gestire servizi di natura sociale, assistenziale, culturale.
3. L'autonomia gestionale attribuita all'Istituzione si esplica nella predisposizione dei programmi operativi per la resa del servizio e in tutte quelle attività che attengono alla concreta operatività della gestione, nell'ambito delle direttive emanate dall'Amministrazione Comunale.
4. L'Istituzione è tenuta ad operare con criteri di efficienza, economicità e deve tendere al pareggio del proprio bilancio. Gli eventuali sbilanci derivanti da costi sociali sono coperti da opportuni stanziamenti di bilancio.
5. Lo specifico Regolamento Comunale determina gli Organi e la loro modalità di elezione ed i relativi poteri, l'organizzazione interna, il suo funzionamento, i rapporti con l'Amministrazione Comunale e quant'altro necessario per il suo funzionamento.
6. Agli amministratori delle istituzioni si applicano le cause di ineleggibilità ed incompatibilità stabilite per i Consiglieri comunali, estendendosi all'istituzione ogni riferimento normativo riguardante il Comune
7. Le funzioni di controllo contabile interno delle istituzioni sono esercitate dal Revisore dei Conti dell'Amministrazione Comunale.
8. L'Istituzione può avvalersi, nella gestione dei servizi ad essa affidati, delle forme di volontariato, associazionismo e cooperazione presenti sul territorio, mediante apposite convenzioni approvate dal Consiglio Comunale.

ART. 44 - Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali ed altri enti pubblici al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

ART. 45 - Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.
2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati a norma di legge.
4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dall'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota

di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

ART. 46 - Accordi di programma

1. Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo di programma viene definito in un' apposita conferenza la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso.

TITOLO V

Uffici e personale

CAPO I - Uffici

ART. 47 - Principi strutturali ed organizzativi

1. L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

- a) organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
- b) analisi e individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

ART. 48 - Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al Sindaco e alla giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando

costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

ART. 49 - Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il segretario comunale e gli organi amministrativi.

2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al segretario comunale e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

4. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

ART. 50 - Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo categorie in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati.

3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

4. L'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell'ente,

dei contratti già approvati, compete al personale responsabile delle singole aree e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, dal segretario comunale e dagli organi collegiali.

5. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.

CAPO II – Struttura organizzativa

ART. 51 - Responsabili degli uffici e dei servizi

1. La macrostruttura organizzativa del Comune, sino all'adozione di diverso modello, è costituita da Aree e/o Settori articolati in Servizi, secondo le indicazioni della Giunta Comunale.

2. Spetta ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi la traduzione, sul piano tecnico-operativo, delle decisioni assunte dagli organi collegiali, ivi compresa l'adozione di:

a) provvedimenti organizzativi, atti a migliorare il funzionamento degli uffici loro assegnati, quali ordini di servizio, proposte per eventuali sanzioni disciplinari secondo le modalità indicate nel regolamento, proposte in ordine ai tempi e modi di fruizione dei servizi da parte dell'utenza ed ogni altra azione atta a migliorare efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;

b) ogni altro atto ad essi attribuito dal presente Statuto, dai regolamenti comunali o, in base a questi, oggetto di incarico da parte del Sindaco.

ART. 52 – Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Il Comune, nell'ottica della massima efficienza a servizio del cittadino, organizza professionalmente e per competenze i propri uffici, ispirandosi a principi di trasparenza, accessibilità e funzionalità. Adegua il funzionamento dei servizi e degli orari di apertura degli uffici alle esigenze della cittadinanza.

2. L'articolazione della struttura organizzativa del Comune, in relazione alle esigenze funzionali e gestionali derivanti dall'espletamento dell'attività istituzionale e di gestione dei servizi, è demandata al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, la cui adozione è di competenza della Giunta comunale, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale.

3. Il regolamento di cui al comma precedente:

a) disciplina le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità di selezione, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dalle fonti contrattuali;

b) stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica e solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti

richiesti per la professionalità da ricoprire;

c) prevede collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per il conseguimento di obiettivi determinati e con convenzioni a termine;

d) può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della giunta comunale o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l'ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art.45 del D.LGS n.504/92.

ART. 53 - Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. La giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge 142/90, art.51, comma 5bis, e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.

2. La giunta comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art.6, comma 4, della legge 127/97.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

ART. 54 - Collaborazioni esterne

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

ART. 55 – Controlli interni

1. Il servizio dei controlli interni, la cui disciplina è demandata ad apposito Regolamento, ha lo scopo di garantire la legittimità, la regolarità, l'efficienza, l'efficacia e la correttezza dell'azione amministrativa, secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, in conformità alle previsioni del D. Lgs. n. 267/2000 art. 147, 147bis, 147ter, 147quater, 147quinquies.

CAPO III - Il Segretario Comunale

ART. 56 - Segretario Comunale

1. Il Comune ha un Segretario Comunale con compiti di collaborazione, consulenza ed assistenza nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
2. Il Segretario assicura il necessario supporto giuridico, amministrativo e di consulenza organizzativa alle decisioni degli organi istituzionali.
3. Il Segretario partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e provvede, anche attraverso persona di propria fiducia, alla stesura dei relativi verbali. Le modalità per l'esercizio di tali attribuzioni sono definite nei regolamenti di funzionamento degli organi dell'ente.
4. Il Segretario Comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili di area o di settore e ne coordina l'attività, secondo le direttive impartite dal Sindaco.
5. Al fine di assicurare unitarietà e complementarità all'azione amministrativa nei vari settori di attività, il Segretario in particolare definisce, previa consultazione con i Responsabili di area o di settore e d'intesa con l'Amministrazione, modalità di snellimento delle procedure amministrative ed adotta le conseguenti direttive operative; formula proposta su questioni organizzative e gestionali di carattere generale e riferisce al Sindaco su ogni situazione di irregolarità, omissione o disfunzione, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.
6. Oltre alle funzioni espressamente previste dalla legge, possono essere assegnati al Segretario, con regolamento o con provvedimento del Sindaco, compiti specifici o attribuzioni anche a carattere gestionale, ove ciò si renda utile in relazione alle esigenze organizzative dell'ente ed agli obiettivi programmatici dell'Amministrazione.
7. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

ART. 57 – Vice Segretario Comunale

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi prevede e disciplina, salvo quanto qui disposto, la figura del Vice Segretario.
2. Il Vice Segretario comunale esercita le funzioni vicarie del Segretario comunale, coadiuvandolo e sostituendolo in tutti i casi di vacanza, assenza od impedimento, nei modi e nei termini previsti dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
3. Nel caso di temporanea assenza del Vice Segretario, le sue funzioni possono essere attribuite ad altro dipendente, in possesso di laurea, di norma preposto al servizio comprendente gli uffici ed i servizi di segreteria generale ed affari generali.

CAPO IV - Finanza e contabilità

ART. 58 – Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, al Regolamento di contabilità.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.
4. La potestà di istituire imposte, tasse e tariffe è di competenza del Consiglio Comunale nei limiti e nei tempi individuati dalla normativa vigente. La competenza per la determinazione, modifica e variazione delle misure tariffarie appartiene alla Giunta. Le stesse sono applicate secondo appositi Regolamenti approvati dal Consiglio Comunale. La gestione delle procedure relative alle entrate di carattere impositivo e tariffario, la relativa riscossione ordinaria e coattiva, i diritti ed i doveri dei contribuenti e degli uffici sono definiti in apposito Regolamento delle Entrate.
5. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione ed applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.
6. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, approva tutti gli atti di programmazione finanziaria e gestionale, in particolare il Documento Unico di Programmazione ed i suoi aggiornamenti, il Bilancio previsionale, le Variazioni di Bilancio, il Rendiconto di gestione ed il Consolidato nei tempi, limiti e modalità individuati dalla normativa vigente.

Art. 59 - Revisore dei conti

1. Il Revisore dei conti è nominato dal Consiglio Comunale a seguito di comunicazione da parte della competente prefettura del verbale di estrazione fra gli iscritti nell'elenco dei Revisori degli Enti locali tenuto dal Ministero dell'Interno.
2. Il Revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e/o consultiva secondo quanto previsto dalla normativa vigente, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
3. La relazione di cui al precedente comma deve contenere, anche con riguardo ai risultati dell'attività di controllo, rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione. Il Revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio. Il Revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario; deve, inoltre, mantenere la riservatezza sui fatti e documenti di cui ha conoscenza per ragioni di ufficio.

4. Il Revisore indirizza proposte e suggerimenti alla Giunta tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione. Invita, quando se ne ponga la necessità, il Consiglio ad adottare i provvedimenti occorrenti per riportare in equilibrio la gestione.

5. Il Revisore dei Conti ha facoltà di richiedere direttamente a tutti gli uffici atti e chiarimenti necessari all'esercizio delle funzioni ad esse affidate.

Art.60 - Servizio analisi dati

1. Può essere istituito un apposito Servizio per la raccolta, l'elaborazione e analisi degli elementi necessari per l'espletamento del controllo della gestione, fondato, tra l'altro, su rilevazioni contabili riferite a singoli centri di costo e sulle risultanze della contabilità di magazzino.

2. Il Regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza e economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi e ai costi sostenuti.

Art.61 - Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

- a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza Comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
- b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il Tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'Ente entro i termini stabiliti dal regolamento di contabilità;
- c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
- d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.

2. I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla legge, dal Regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

ART. 62 - Amministrazione dei beni comunali

1. Il Comune cura la conservazione e la gestione del patrimonio assicurando la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro aggiornamento.

2. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari, le modalità per la consegna, l'utilizzazione e la conservazione dei beni del Comune.

3. La Giunta Comunale adotta i provvedimenti idonei per assicurare la più elevata redditività dei beni predetti e per l'affidamento degli stessi in locazione od in affitto a soggetti, che offrano adeguate garanzie di affidabilità. Il responsabile della gestione dei beni, individuato in conformità alla struttura

organizzativa dell'Ente, è tenuto a proporre ed adottare per quanto di competenza, ogni azione utile alla riscossione delle entrate agli stessi relative.

4. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, con deliberazione del Consiglio Comunale, nel rispetto del piano delle alienazioni, per gli immobili, e della Giunta, per i mobili, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore o sia comunque necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie del Comune.

ART. 63 – Programmazione finanziaria

1. La programmazione è il processo di pianificazione ed organizzazione a medio termine verso il quale dirigere l'azione amministrativa delle attività e delle risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali, di promozione e di sviluppo economico e civile della comunità di riferimento. I contenuti della programmazione devono essere tali da essere coerenti con:

- le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili;
- il programma di mandato;
- gli indirizzi di finanza pubblica definiti in ambito comunitario, nazionale e regionale.

ART. 64 – Autonomia finanziaria

1. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo stato e attribuite dalla Regione e dalla Provincia, in autonomia finanziaria uniformandosi ai principi dell'ordinamento finanziario e contabile stabiliti dalla legge.

2. Adegua i programmi e le attività alle risorse disponibili, ricercandone, mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego.

3. Il Comune ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e alle tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare il concorso di ciascun cittadino in proporzione alle proprie effettive capacità contributive.

4. Al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi di attività e di investimenti, il Comune attiva le procedure previste dalle leggi statali e regionali e dai regolamenti comunitari. 5. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma di investimenti del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.

6. Il ricorso al credito è effettuato, salve diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dei programmi di attività e di investimenti, che non trovano copertura con le risorse di cui ai precedenti commi.

ART. 65 – Procedure negoziali

1. Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permutate, alle locazioni ed agli affitti, relativi alle proprie attività istituzionali, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dalla normativa europea, dallo statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.

ART. 66 - Controllo economico della gestione

1. I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati a eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio e agli obiettivi fissati dalla giunta e dal consiglio.

2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all'assessore competente che ne riferisce alla giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il revisore dei conti.

TITOLO VI

Disposizioni diverse

ART. 67 - Delega di funzioni all'Unione dei Comuni "Montagna Marsicana"

Il Consiglio Comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può delegare all'Unione dei Comuni l'esercizio di funzioni del Comune.

1. Il Comune, nel caso di delega, si riserva poteri di indirizzo e di controllo.

ART.68 – Approvazione, pubblicazione ed entrata in vigore

1. L'approvazione, le modificazioni e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto sono deliberati dal Consiglio Comunale con la procedura di cui all'art. 6 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.: "La revisione o l'abrogazione dello Statuto, è deliberata con voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri assegnati al Comune. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successiva seduta da tenersi entro 30 giorni dalla prima; la revisione o abrogazione si riterrà approvata se ottiene per due sedute il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati".

2. Lo statuto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e pubblicato all'albo pretorio on line per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

3. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio.

4. Il Sindaco promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini, anche tramite mezzi informatici.

5. I vigenti regolamenti comunali restano in vigore sino alla loro revisione.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto funzionario del Comune di Gioia dei Marsi attesta che la presente copia è conforme all'originale.

Gioia dei Marsi, 21/06/2023

Il Funzionario Incaricato

Fazi Pierina

METKA EGN RENEWABLES DEVELOPMENT ITALY S.R.L.**IMPIANTO AGRO-FOTOVOLTAICO DELLA POTENZA DI 5,698 MWP DA UBICARSI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CARUNCHIO (CH), LOCALITÀ PIANO SAN LEONARDO**

La società Metka Egn Renewables Development Italy s.r.l. con sede in Milano (MI) alla Piazza Fontana n. 6, p.iva 11737990967 R.E.A. n. MI - 2622249, in persona dell' Amministratore Unico e Legale Rappresentante, rende noto che la Regione Abruzzo - Dipartimento Territorio e Ambiente Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio Ufficio Energia e Sostenibilità, a seguito di istanza A.U. (Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 387/03), presentata dalla Metka Egn Renewables Development Italy s.r.l. alla Regione Abruzzo in data 04.04.2022 ed acquisita al protocollo dell'Ente al n. 0130837/22 con codice pratica 22/0130837, ha attestato con Determinazione Dirigenziale n. DPC025/036 del 08.02.2023 che la detta istanza A.U. costituisce titolo idoneo alla realizzazione di un impianto agro-fotovoltaico a terra su tracker monoassiali della potenza di 5.698 kW da realizzarsi nel comune di Carunchio (CH) su terreno agricolo, connesso alla cabina primaria e-distribuzione denominata "Carunchio" sita nel comune di Carunchio tramite elettrodotto interrato su strada esistente e precisamente su area identificata catastalmente al NCT di Carunchio al Foglio 6, Particelle 4057-4058-4061-4062-4063 e 4064, nonché delle relative opere di collegamento dell'impianto alla rete elettrica tramite cavidotto interrato.

L' Amministratore PAPAPETROU NIKOLAOS



Nikolaos
Papapetrou
09.08.2023
08:04:04
GMT+01:00



Direzione generale della Regione

Servizio Assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale

Ufficio Atti generali – BURAT

Telefono centralino 0862 3631

Web bura.regione.abruzzo.it

PEC bura@pec.regione.abruzzo.it